

IL COMMERCIALISTA VENETO n. 177 - MAGGIO / GIUGNO 2007



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

INSERTO

Le norme IAS-IFRS

Breve sintesi
dei nuovi Principi Contabili Internazionali

ADRIANO CANCELLARI
Ordine di Vicenza

Le norme IAS-IFRS

Breve sintesi dei nuovi Principi Contabili Internazionali

ADRIANO CANCELLARI
Ordine di Vicenza

Premessa

Spesso nelle Note Integrative dei nostri clienti, oltre ad un richiamo ai Principi Contabili nazionali, inseriamo anche un riferimento alla osservanza dei Principi Contabili Internazionali (IAS – IFRS): ma, francamente, quanti di noi li conoscono veramente? Non credo molti, anche perché per il momento sono poche le aziende che hanno l'obbligo di adottarli (principalmente società quotate e ad azionariato diffuso) e quasi sempre non sono nostre clienti. Nel frattempo, per tentare di ridurre i nostri sensi di colpa, siamo spinti ad acquistare corposi volumi sull'argomento che vengono puntualmente messi in bella mostra nei nostri studi senza però venire aperti...

Visto che ho avuto l'opportunità di presentare le norme IAS-IFRS ad un seminario che ho tenuto all'estero (dove sono stati anche affrontati i nostri principi con gli US GAAP), ho pensato di sfruttare i miei elaborati per creare un riassunto di veloce consultazione che tenti di evidenziare i punti fondamentali di ogni principio. Tale lavoro¹ non ha alcuna pretesa di completezza, ma spero almeno possa stimolare i Colleghi a consultare i corposi volumi di cui sopra.

Per molto tempo si è parlato di internazionalizzazione della contabilità. Quello che si ricerca è la uniformità di linguaggio e di pratica contabile per ogni Paese, con il fine di permettere la comparabilità, da un periodo all'altro, dei bilanci tra società che svolgono la medesima attività.

1. IAS 1 - PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

Il suo obiettivo è di stabilire i criteri per la presentazione dei bilanci, con il fine di assicurare la comparabilità dei medesimi, sia rispetto ai bilanci pubblicati dalla stessa impresa negli esercizi precedenti, sia a quelli di altre imprese.

1.1 Le regole del Bilancio

Le regole per la presentazione dei bilanci sono le seguenti:

1 - Attendibilità

I bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico e i flussi finanziari di un'entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, di altri fatti e condizioni, secondo quanto previsto dai criteri di definizioni e di rilevazione per attività, passività, proventi e costi esposti nel *Quadro sistematico*. In circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale concluda che la conformità con una disposizione contenuta in un Principio o in un'Interpretazione sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel *Quadro sistematico*, l'impresa deve disattende-

re tale disposizione.

2 - Conformità alle norme IAS e IFRS

Un'impresa/entità il cui bilancio è conforme agli IFRS deve fare un'attestazione esplicita e senza riserve di tale conformità nelle note. Il bilancio non deve essere descritto come conforme agli IFRS a meno che non sia conforme a tutte le disposizioni degli IFRS.

3 - Politiche contabili

Le politiche contabili sono principi, metodi, convenzioni, regole e procedimenti adottati dalla impresa nella preparazione e presentazione dei suoi bilanci. In assenza di norme di contabilità internazionali specifiche o anche di interpretazioni emanate dal Comitato Interpretativo, la direzione aziendale procederà ad utilizzare un proprio criterio con il fine di adottare un principio o una politica contabile che fornisca l'informazione più utile ai destinatari dei bilanci.

4 - Continuità aziendale

Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interrompere l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò.

5 - Contabilizzazione per competenza economica

L'impresa deve preparare il proprio bilancio, ad eccezione dell'informativa sui flussi finanziari, secondo il principio della contabilizzazione per competenza economica. Quando viene utilizzata la contabilizzazione per competenza, le voci sono rilevate come attività, passività, patrimonio netto, proventi e costi se soddisfano le definizioni e i criteri di rilevazione previsti per quegli elementi nel *Quadro sistematico*.

6 - Coerenza di presentazione del bilancio

La presentazione e la classificazione delle voci nel bilancio devono essere mantenute da un esercizio all'altro a meno che:

(a) non sia evidente, a seguito di un cambiamento rilevante nella natura delle operazioni dell'impresa o di un riesame del bilancio, che sarebbe più appropriata un'altra presentazione o classificazione, tenuto conto dei criteri per la selezione e applicazione dei principi contabili definiti nello IAS 8; o

(b) un Principio o una Interpretazione richieda un cambiamento nella presentazione.

7 - Rilevanza ed aggregazione

Ogni classe rilevante di voci simili deve essere esposta distintamente nel bilancio. Le voci di natura o destinazione dissimile devono essere

¹ La mia fonte è stato il TESTO COORDINATO DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS) E INTERPRETAZIONI IFRIC PUBBLICATI NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA del Settembre 2006, pubblicato a cura dell'OIC: 670 pagine...

presentate distintamente a meno che queste siano irrilevanti. Se una voce non è singolarmente rilevante, questa è aggregata ad altre voci nei prospetti di quel bilancio o nelle note.

8 - *Compensazione*

Le attività e le passività, i proventi e i costi non devono essere compensati se non richiesto o consentito da un Principio o da una Interpretazione. Non è considerata una compensazione la valutazione della attività al netto di svalutazioni, quali per esempio, il fondo obsolescenza magazzino e il fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Proventi e oneri derivanti da un insieme di operazioni simili, quali utili o perdite su operazioni in valuta o derivanti da strumenti finanziari detenuti per negoziazione, sono esposti al netto. Tali proventi e perdite, sono tuttavia, esposti distintamente se sono rilevanti.

9 - *Informazioni comparative*

Ad eccezione di quando un Principio o una Interpretazione consenta o preveda diversamente, le informazioni comparative devono essere fornite per il periodo precedente per tutti gli ammontari esposti nel bilancio. Le informazioni comparative devono essere incluse nelle informazioni di commento e descrittive, quando ciò sia significativo per la comprensione del bilancio dell'esercizio di riferimento.

1.2 Le parti del Bilancio

Un' informativa di bilancio completa include:

- (a) uno stato patrimoniale;
- (b) un conto economico;
- (c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto che mostri

alternativamente:

- (i) tutte le variazioni delle poste di patrimonio netto, o
- (ii) le variazioni di patrimonio netto diverse da quelle

derivanti da operazioni con i possessori di capitale conferito che agiscono in tale loro qualità;

- (d) un rendiconto finanziario; e
- (e) note, che contengano un elenco dei principi contabili rilevanti e altre note esplicative.

1.2.1. *Stato patrimoniale*

Un'impresa deve presentare distintamente le attività correnti e non correnti e le passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto di stato patrimoniale, ad eccezione del caso in cui una presentazione basata sulla liquidità fornisca informazioni che sono attendibili e più significative.

Qualunque sia il metodo di presentazione adottato, per ciascuna voce di attività e passività, l'impresa deve indicare l'importo che prevede di recuperare o regolare oltre dodici mesi.

Il prospetto di stato patrimoniale deve includere voci che presentino almeno i seguenti valori:

- (a) immobili, impianti e macchinari;
- (b) investimenti immobiliari;
- (c) attività immateriali;
- (d) attività finanziarie (esclusi i valori esposti in (e), (h) e (i));
- (e) partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
- (f) attività biologiche;
- (g) rimanenze;
- (h) crediti commerciali e altri crediti;
- (i) disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
- (j) debiti commerciali e altri debiti;
- (k) accantonamenti;
- (l) passività finanziarie (esclusi i valori esposti in (j), e (k));
- (m) passività e attività per imposte correnti, come definito nel lo IAS 12 Imposte sul reddito;
- (n) passività e attività per imposte differite, come definito nel lo IAS 12;
- (o) quote di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto;
- (p) capitale emesso e riserve attribuibili ai possessori di capi-

tale conferito della controllante.

Un'entità deve evidenziare nel prospetto di stato patrimoniale o nelle note:

(a) per ciascuna categoria di azioni costituenti il capitale sociale:

- (i) il numero delle azioni autorizzate;
- (ii) il numero delle azioni emesse e interamente versate, ed emesse e non interamente versate;
- (iii) il valore nominale per azione, o il fatto che le azioni non hanno valore nominale;

(iv) una riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio;

(v) i diritti, privilegi e vincoli di ciascuna categoria di azioni, inclusi i vincoli nella distribuzione dei dividendi e nel rimborso del capitale;

(vi) le azioni proprie possedute dall'entità o indirettamente tramite le sue controllate o collegate;

(vii) le azioni riservate per emissione sotto opzione e contratti di vendita, incluse le condizioni e gli importi;

(b) una descrizione della natura e scopo di ciascuna riserva inclusa nel patrimonio netto;

1.2.2. *Conto Economico*

Il prospetto di conto economico deve includere, come minimo, le voci rappresentative dei seguenti valori relativi all'esercizio:

- (a) ricavi;
- (b) oneri finanziari;
- (c) quota dell'utile o perdita di collegate e *joint venture* contabilizzata con il metodo del patrimonio netto;
- (d) oneri fiscali;
- (e) un singolo importo comprendente il totale (i) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, delle attività operative cessate e (ii) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) di dismissioni che costituiscono l'attività operativa cessata;
- (f) l'utile o la perdita.

Un'impresa /entità deve presentare un'analisi dei costi utilizzando una classificazione basata o sulla natura degli stessi o sulla loro destinazione all'interno dell'impresa, scegliendo quella fra le due che fornisca indicazioni che siano più attendibili e rilevanti.

(f) l'utile o la perdita.

Un'impresa /entità deve presentare un'analisi dei costi utilizzando una classificazione basata o sulla natura degli stessi o sulla loro destinazione all'interno dell'impresa, scegliendo quella fra le due che fornisca indicazioni che siano più attendibili e rilevanti.

* *Costi per natura*

La prima forma di analisi è il metodo dei costi per natura. I costi sono aggregati nel conto economico secondo la loro natura (per esempio ammortamenti, acquisti di materiali, costi di trasporto, benefici per i dipendenti e costi di pubblicità) e non sono ripartiti in base alla loro destinazione all'interno dell'entità.

Ricavi	X
Altri proventi	X
Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione	X
Materie Prime e materiali di consumo	X
Costi del personale	X
Ammortamenti	X
Totali costi	(X)
Utile	X

* *Costi per destinazione*

La seconda forma di analisi è denominata metodo dei costi per desti-

nazione o del «costo del venduto» e classifica i costi secondo la loro destinazione come parte del costo del venduto o, per esempio, i costi di distribuzione o amministrativi.

Ricavi	X
Costo del venduto	(X)
Utile lordo	X
Altri proventi	X
Costi di distribuzione	(X)
Costi amministrativi	(X)
Altri costi	(X)
Utile	X

1.2.3. Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Un'impresa/entità deve presentare un prospetto delle variazioni di patrimonio netto, che evidenzia:

- (a) utile o perdita d'esercizio;
- (b) ciascuna voce di proventi ed oneri, per l'esercizio che è imputata direttamente a patrimonio netto, e il totale di queste voci;
- (c) ricavi e costi totali del periodo che mostrino separatamente gli importi totali attribuibili ai possessori di capitale conferito dalla controllante e alla quota di pertinenza di terzi; e
- (d) per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dei cambiamenti nei principi contabili e correzioni degli errori rilevati secondo quanto previsto dallo IAS 8.

Un'entità deve inoltre presentare, o nel prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto o nelle note:

- (a) gli importi delle operazioni con i possessori di capitale conferito che agiscono in tale loro qualità, esponendo separatamente le distribuzioni effettuate agli stessi;
- (b) il saldo delle riserve di utili all'inizio dell'esercizio e alla data di riferimento del bilancio, e i movimenti durante l'esercizio; e
- (c) una riconciliazione tra il valore contabile di ciascuna classe di capitale conferito versato, e di ciascuna riserva all'inizio e al termine dell'esercizio.

1.2.4. Rendiconto Finanziario

Le informazioni sui flussi finanziari forniscono agli utilizzatori del bilancio una base di riferimento per valutare le capacità dell'entità di generare cassa o mezzi equivalenti e i fabbisogni dell'entità di impiego di tali flussi finanziari. Lo IAS 7 Rendiconto Finanziario stabilisce le disposizioni per la redazione del rendiconto finanziario e della relativa informativa.

1.2.5. Note

Le note devono:

- (a) presentare le informazioni sui criteri di formazione del bilancio e i principi contabili specifici utilizzati;
- (b) indicare le informazioni richieste dagli IFRS che non sono presentate nel prospetto dello stato patrimoniale, del conto economico, delle variazioni delle poste di patrimonio netto o del rendiconto finanziario; e
- (c) fornire informazioni aggiuntive che non sono presentate nel prospetto di stato patrimoniale, di conto economico, delle variazioni delle poste di patrimonio netto o del rendiconto finanziario, ma sono rilevanti per la comprensione di ciascuno di questi.

2. IAS 2 - RIMANENZE

La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento

contabile delle rimanenze. Una problematica fondamentale nella contabilizzazione delle rimanenze concerne l'ammontare del costo da rilevarsi come un'attività e portato a nuovo fino a quando i ricavi relativi non siano rilevati.

Il presente Principio fornisce le linee guida per la determinazione del costo e per la successiva contabilizzazione come costo, incluse eventuali svalutazioni al valore netto di realizzo. Fornisce anche linee guida sulle metodologie di determinazione del costo delle rimanenze.

2.1. Ambito di applicazione

Il presente Principio si applica a tutte le rimanenze, eccetto:

- (a) lavori in corso derivanti da commesse a lungo termine, inclusi i contratti di servizio direttamente connessi (vedere IAS 11 Commesse a lungo termine);
- (b) strumenti finanziari; e
- (c) attività biologiche connesse ad attività agricole e prodotti agricoli al momento della raccolta (vedere IAS 41 Agricoltura).

2.2. Valutazione delle rimanenze

Le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo e il valore netto di realizzo.

2.3. Costo delle rimanenze

Il costo delle rimanenze deve comprendere tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali.

* Costi di acquisto

I costi di acquisto delle rimanenze comprendono il prezzo di acquisto, i dazi d'importazione e altre tasse (escluse quelle che l'entità può successivamente recuperare dalle autorità fiscali), i costi di trasporto, movimentazione e gli altri costi direttamente attribuibili all'acquisto di prodotti finiti, materiali e servizi. Sconti commerciali, resi e altre voci simili sono dedotti nella determinazione dei costi d'acquisto.

* Costi di trasformazione

I costi di trasformazione delle rimanenze includono i costi direttamente correlati alle unità prodotte, come il lavoro diretto. Essi comprendono anche una ripartizione sistematica delle spese generali di produzione fisse e variabili che sono sostenute per trasformare le materie in prodotti finiti.

* Altri costi

Gli altri costi sono inclusi nel costo delle rimanenze solo nella misura in cui essi sono sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali. Per esempio, può essere appropriato includere, nel costo delle rimanenze, spese generali non di produzione o i costi di progettazione di prodotti per specifici clienti.

* Costi esclusi

Esempi di costi esclusi dal costo delle rimanenze e rilevati come costi nell'esercizio nel quale essi sono sostenuti sono:

- (a) anomali ammontari di materiali di scarto, lavoro o altri costi di produzione;
- (b) costi di magazzinaggio, a meno che tali costi siano necessari nel processo di produzione prima di un ulteriore stadio di produzione;
- (c) spese generali amministrative che non contribuiscono a portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali; e
- (d) spese di vendita.

* Costo delle rimanenze per un fornitore di servizi

Nella misura in cui tali fornitori di servizi hanno rimanenze, essi le valutano ai costi della loro produzione. Questi costi sono composti primariamente dal costo del lavoro e da altri costi del personale direttamente impiegato nella prestazione del servizio compresi il personale addetto alla supervisione e le spese generali attribuibili. Il lavoro e gli altri costi relativi al personale commerciale e amministrativo non concorrono a determinare il costo, ma sono rilevati come costi dell'esercizio nel quale essi sono sostenuti.

2.4. Metodi di valutazione del costo

Il costo delle rimanenze deve essere attribuito adottando il metodo

FIFO (primo entrato, primo uscito) o il metodo del costo medio ponderato. Il costo delle rimanenze di beni che non sono normalmente fungibili e delle merci e dei servizi prodotti e mantenuti distinti per specifici progetti deve essere attribuito impiegando distinte individuazioni dei loro costi specifici. Le tecniche di determinazione del costo delle rimanenze, quali il metodo dei costi standard o del prezzo al dettaglio, possono essere impiegati per praticità se i risultati approssimano il costo.

2.5. Imputazione del costo a Conto Economico

Quando le rimanenze sono vendute, il loro valore contabile deve essere imputato come costo nell'esercizio nel quale il relativo ricavo è rilevato. L'ammontare di ogni svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e tutte le perdite di magazzino devono essere rilevate come un costo nell'esercizio nel quale la svalutazione o la perdita si sono verificate. L'ammontare di qualsiasi storno di svalutazioni di rimanenze, derivante da un aumento del valore netto di realizzo, deve essere rilevato come riduzione del costo nel calcolo della variazione delle rimanenze rilevate a conto economico nell'esercizio in cui tale ripristino di valore ha luogo.

2.6. Informazioni integrative

Il bilancio deve indicare:

- (a) i principi contabili adottati nella valutazione delle rimanenze, incluso il metodo utilizzato di valutazione del costo;
- (b) il valore contabile complessivo delle rimanenze e il valore contabile distinto per classi che risultano appropriate per l'entità;
- (c) il valore contabile delle rimanenze iscritto al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita;
- (d) il valore delle rimanenze imputato come costo nell'esercizio;
- (e) il valore di eventuali svalutazioni di rimanenze rilevato come costo nell'esercizio;
- (f) il valore di eventuali storni di ciascuna svalutazione rilevati come riduzione del costo delle rimanenze rilevate a conto economico nell'esercizio;
- (g) le circostanze o i fatti che hanno portato allo storno di una svalutazione di rimanenze; e
- (h) il valore contabile delle rimanenze impegnate a garanzia di passività.

3. IAS 7 - RENDICONTO FINANZIARIO

La finalità del presente Principio è quella di richiedere informazioni sulle variazioni nel tempo delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti di un'impresa attraverso la predisposizione di un rendiconto finanziario che classifichi i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, di investimento e finanziaria durante l'esercizio.

3.1. Presentazione del Rendiconto Finanziario

Il rendiconto finanziario deve presentare i flussi finanziari avvenuti nell'esercizio classificandoli tra:

- a) Attività operativa,
- b) Attività di investimento e
- c) Attività finanziaria

L'impresa deve presentare i flussi finanziari della sua attività operativa, di investimento e finanziaria nel modo che risulta più appropriato per la propria attività. La classificazione per attività fornisce informazioni che permettono di accertare l'effetto di tale attività sulla posizione finanziaria dell'impresa e l'ammontare delle sue disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

3.1.1. Attività operativa

L'ammontare dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa è un indicatore chiave della misura in cui l'attività dell'impresa ha generato flussi finanziari sufficienti a rimborsare prestiti, a mantenere la capacità operativa dell'impresa, a pagare i dividendi e a effettuare

nuovi investimenti finanziari senza ricorrere a fonti di finanziamento esterne all'impresa.

I flussi finanziari generati dall'attività operativa derivano principalmente dalle principali attività generatrici di ricavi dell'impresa. Esempi sono:

- (a) incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;
- (b) incassi da royalties, compensi, commissioni e altri ricavi;
- (c) pagamenti a fornitori di merci e servizi;
- (d) pagamenti a, e per conto di, lavoratori dipendenti;
- (e) incassi e pagamenti di un'impresa assicuratrice per premi e risarcimenti, annualità e altre indennità previste dalla polizza;
- (f) pagamenti o rimborsi di imposte sul reddito a meno che essi non possano essere specificatamente fatti rientrare nell'attività finanziaria e di investimento; e
- (g) incassi e pagamenti derivanti da contratti stipulati a scopo di negoziazione o commerciale.

3.1.2. Attività di investimento

L'informazione distinta relativa ai flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento è importante perché tali flussi finanziari rappresentano la misura in cui i costi sono stati sostenuti per acquisire risorse destinate a produrre futuri proventi e flussi finanziari.

Esempi di flussi finanziari derivanti da attività di investimento sono:

- (a) pagamenti per acquistare immobili, impianti e macchinari, beni immateriali e altri beni immobilizzati.
- (b) entrate dalla vendita di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e altre attività a lungo termine;
- (c) pagamenti per l'acquisizione di strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre imprese e partecipazioni in *joint venture*;
- (d) incassi dalla vendita di strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre imprese e partecipazioni in *joint venture*;
- (e) anticipazioni e prestiti fatti a terzi;
- (f) incassi derivanti dal rimborso di anticipazioni e prestiti fatti a terzi;

3.1.3. Attività finanziaria

L'indicazione distinta dei flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria è importante perché essa è utile nella previsione di richieste sui futuri flussi finanziari da parte di chi fornisce i capitali all'impresa.

Esempi di flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria sono:

- (a) incassi derivanti dall'emissione di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale;
- (b) pagamenti agli azionisti per acquistare o liberare le azioni della società;
- (c) incassi derivanti dall'emissione di obbligazioni, prestiti, cambiali, titoli a reddito fisso, mutui e altri finanziamenti a breve o a lungo termine;
- (d) rimborsi di prestiti;
- (e) pagamenti da parte del locatario per la riduzione delle passività esistenti relative a un leasing finanziario.

3.2. Presentazione dei flussi finanziari dell'attività operativa

Un'impresa deve presentare i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa utilizzando, alternativamente:

- (a) il metodo diretto, per mezzo del quale sono indicate le principali categorie di incassi e di pagamenti lordi; o
- (b) il metodo indiretto, per mezzo del quale l'utile o la perdita d'esercizio sono rettificati dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento o finanziaria.

Possono essere presentati al netto i flussi finanziari derivanti dai seguenti eventi dell'attività operativa:

- (a) incassi o pagamenti per conto di clienti quando i flussi finanziari riflettono attività del cliente piuttosto che dell'impresa; e

(b) incassi o pagamenti relativi a elementi la cui rotazione è rapida, gli ammontari sono elevati e la scadenza è a breve.

3.3. Presentazione dei flussi finanziari dell'attività di investimento e finanziaria

L'impresa deve presentare distintamente le principali categorie di incassi e pagamenti lordi derivanti dall'attività di investimento e finanziaria. I flussi finanziari derivanti da ciascuna delle seguenti attività degli istituti finanziari possono essere presentati al netto:

- (a) incassi e pagamenti per l'accettazione e il rimborso di depositi con una data di scadenza determinata;
- (b) il collocamento e il ritiro di depositi presso altri enti finanziari; e
- (c) anticipi e prestiti a clienti e il rispettivo rimborso.

3.4. Regole generali

I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera devono

essere iscritti nella moneta funzionale dell'entità, applicando all'ammontare in valuta estera il cambio tra la valuta funzionale e la valuta estera del giorno in cui avviene il flusso finanziario. I flussi finanziari complessivi derivanti dall'acquisizione e dalla dismissione di controllate o di rami d'azienda devono essere presentati distintamente e classificati come attività di investimento. I flussi finanziari derivanti dall'incasso e dal pagamento di interessi e dividendi devono essere indicati distintamente. Ciascuno deve essere classificato in modo coerente da esercizio a esercizio facendolo rientrare - a seconda del caso - nell'attività operativa, di investimento o finanziaria.

I flussi finanziari correlati alle imposte sul reddito devono essere indicati distintamente e devono essere classificati come flussi finanziari dell'attività operativa a meno che essi possano essere specificatamente identificati con l'attività finanziaria e di investimento.

Esempio di una presentazione di flussi finanziari:

Flussi di contante delle attività operative		
Incassi da clienti	30.150	
Pagamenti a fornitori e personale	(27.600)	
Contante generato dalle operazioni	2.550	
Interessi pagati	(270)	
Pagamento imposte sui redditi	(900)	
Flusso di contante prima delle operazioni straordinarie	1.380	
Rimborsi assicurativi	180	
<i>Flussi netti di contante per attività operative</i>		1.560
Flussi di contante per attività di investimento		
Acquisto di partecipazioni	(550)	
Acquisti di immobili, impianti e macchinari	(350)	
Incassi per vendita di macchinari	20	
Interessi incassati	200	
Dividendi incassati	200	
<i>Flussi netti di contante per attività di investimento</i>		(480)
Flussi di investimento per attività finanziarie		
Incassi per aumento di capitale	250	
Incasso di finanziamenti a lungo termine	250	
Pagamento di debiti derivanti da leasing finanziari	(90)	
Pagamento dividendi ad azionisti	(1.200)	
Flussi netti di contante per attività di finanziamento		(790)
Incremento netto di contante		290
Contante all'inizio del periodo		120
Contante alla fine del periodo		410

4. IAS 8 - PRINCIPI CONTABILI, CAMBIO NELLE STIME CONTABILI ED ERRORI

La finalità del presente Principio è di disciplinare i criteri per la selezione e il cambiamento di principi contabili, unitamente al relativo trattamento contabile e all'informativa sui cambiamenti di principi contabili, sulle modifiche nelle stime contabili e sulle correzioni di errori. Il Principio si propone, inoltre, di migliorare la rilevanza e l'attendibilità del bilancio delle entità, e la comparabilità di tali bilanci nel tempo e con i bilanci di altre entità.

4.1. Cambiamenti di principi contabili

L'impresa/entità deve cambiare un principio contabile soltanto se il cambiamento:

- (a) è richiesto da un Principio o da una Interpretazione; o
- (b) produce un bilancio in grado di fornire informazioni attendibili e più rilevanti sugli effetti di operazioni, altri fatti o circostanze, sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico o sui flussi finanziari dell'entità.

Le seguenti situazioni non rappresentano cambiamenti di principi contabili:

- (a) l'applicazione di un principio contabile per operazioni, altri fatti o

circostanze che differiscono nella sostanza da quelli verificatisi precedentemente; e

- (b) l'applicazione di un nuovo principio contabile per operazioni, altri fatti o circostanze che non si sono mai verificati precedentemente o che erano irrilevanti.

4.2. Cambiamenti di stime contabili

L'effetto di un cambiamento nella stima contabile deve essere rilevato prospetticamente includendolo nel risultato economico:

- (a) nell'esercizio in cui è avvenuto il cambiamento, se il cambiamento influisce solo su quell'esercizio o
- (b) nell'esercizio in cui è avvenuto il cambiamento e negli esercizi futuri, se il cambiamento influisce su tali esercizi.

L'impresa/entità deve indicare la natura e l'importo di un cambiamento nella stima contabile che ha un effetto sull'esercizio corrente o si prevede abbia un effetto su esercizi futuri, fatta eccezione per l'indicazione degli effetti prodotti su esercizi futuri quando non è fattibile effettuare una tale stima.

4.3. Errori

Gli errori possono essere il prodotto di errori di calcolo, errori nell'ap-

plicare i principi contabili, problemi di interpretazione dei fatti, frodi e negligenze. L'entità deve correggere gli errori rilevanti di esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio autorizzato alla pubblicazione dopo la loro scoperta come segue:

- (a) rideterminando nuovamente gli importi comparativi per l'/gli esercizio/i precedente/i in cui è stato commesso l'errore; o
- (b) se l'errore è stato commesso precedentemente al primo esercizio presentato, rideterminando nuovamente i saldi di apertura di attività e passività e patrimonio netto per il primo esercizio presentato.

5. IAS 10 - FATTI INTERVENUTI DOPO LA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

La finalità del presente Principio è quella di prescrivere:

- (a) quando l'entità dovrebbe rettificare il proprio bilancio a seguito di fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio; e
- (b) l'informativa che un'entità dovrebbe fornire circa la data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione ed in relazione ai fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio.

I fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono quei fatti, favorevoli e sfavorevoli, che si verificano tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui viene autorizzata la pubblicazione del bilancio. Possono essere identificate due tipologie di fatti:

- (a) quelli che forniscono evidenze circa le situazioni esistenti alla data di riferimento del bilancio (fatti successivi che comportano una rettifica); e
- (b) quelli che sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di riferimento del bilancio (fatti successivi che non comportano una rettifica).

6. IAS 11 - COMMESSE A LUNGO TERMINE

La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile dei ricavi e dei costi relativi alle commesse a lungo termine. Data la natura delle operazioni svolte nelle commesse a lungo termine, la data in cui inizia l'attività prevista dal contratto e la data di completamento della commessa hanno luogo in esercizi differenti. Il problema principale nella contabilizzazione è, perciò, l'attribuzione dei ricavi e dei costi agli esercizi contabili nei quali il lavoro della commessa è svolto.

6.1. Definizioni

La *commessa a lungo termine* è un contratto stipulato specificamente per la costruzione di un bene o di una combinazione di beni strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale.

La *commessa a prezzo predeterminato* è una commessa a lungo termine nella quale l'appaltatore pattuisce un prezzo predeterminato, o una quota predeterminata per unità di prodotto soggetto, in alcuni casi, a clausole di revisione dei prezzi.

La *commessa a margine garantito* è una commessa a lungo termine nella quale all'appaltatore vengono rimborsati costi concordati o altri elementi definiti, con l'aggiunta di una percentuale su questi costi o di un compenso predeterminato.

6.2. Combinazioni e suddivisioni delle commesse

Le disposizioni del presente Principio sono normalmente applicate distintamente per ciascuna commessa a lungo termine. In certi casi, comunque, è necessario applicare il Principio agli elementi di una singola commessa separatamente identificabili, o a un gruppo di commesse, allo scopo di riflettere il contenuto di una commessa o di un gruppo di commesse.

6.3. Combinazioni e suddivisioni delle commesse

Quando una commessa si riferisce a vari beni, la costruzione di cia-

scun bene deve essere trattata come una distinta commessa a lungo termine quando:

- (a) sono state presentate offerte distinte per ciascun bene;
- (b) ciascun bene è stato oggetto di negoziazione distinta e l'appaltatore e il committente erano in grado di accettare o rifiutare la parte della commessa relativa a ciascun bene; e
- (c) si possono identificare i costi e i ricavi di ciascun bene.

Un gruppo di commesse, sia con un singolo sia con più di un committente, deve essere trattato come una singola commessa a lungo termine quando:

- (a) il gruppo di commesse è negoziato come un unico pacchetto;
- (b) le commesse sono così strettamente connesse che fanno parte, di fatto, di un progetto singolo con un margine di profitto globale; e
- (c) le commesse sono realizzate simultaneamente o in sequenza continua.

6.4. Ricavi di commessa

I ricavi di commessa devono comprendere:

- (a) il valore iniziale di ricavi concordati nel contratto; e
- (b) le varianti nel lavoro di commessa, le revisioni prezzi richieste e i pagamenti di incentivi:
 - (i) nella misura in cui è probabile che essi rappresentino ricavi veri e propri; e
 - (ii) se questi possono essere valutati con attendibilità.

I ricavi di commessa devono essere valutati sulla base del *fair value* (valore equo) della remunerazione percepita o spettante.

6.5. Costi di commessa

I costi di commessa devono comprendere:

- (a) i costi che si riferiscono direttamente alla commessa specifica;
- (b) i costi che sono attribuibili all'attività di commessa in generale e che possono essere allocati alla commessa stessa; e
- (c) qualunque altro costo che può essere specificatamente addebitato al committente sulla base delle clausole contrattuali.

I costi di commessa devono comprendere i costi attribuibili a una commessa nel periodo compreso tra la data di stipulazione del contratto e quella di completamento della commessa.

6.6. Rilevazione di ricavi e costi di commessa

Quando il risultato di una commessa a lungo termine può essere stimato con attendibilità, i ricavi e i costi di commessa riferibili alla commessa a lungo termine devono essere rilevati rispettivamente come ricavo e costo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività di commessa alla data di riferimento del bilancio.

Quando il risultato di una commessa a lungo termine non può essere stimato con attendibilità:

- (a) i ricavi devono essere rilevati solo nei limiti dei costi di commessa sostenuti che è probabile saranno recuperati; e
- (b) i costi di commessa devono essere rilevati come costi nell'esercizio nel quale essi sono sostenuti.

6.7. Informazioni integrative

L'impresa deve indicare:

- (a) l'ammontare dei ricavi di commessa rilevati come ricavo nell'esercizio;
- (b) i criteri utilizzati per determinare i ricavi di commessa rilevati nell'esercizio;
- (c) i criteri utilizzati per determinare lo stato di avanzamento delle commesse in corso.

L'impresa deve indicare ciascuna delle seguenti informazioni per le commesse in corso alla data di riferimento del bilancio:

- (a) l'ammontare complessivo dei costi sostenuti e degli utili rilevati (al netto delle perdite rilevate) a quella data;
- (b) l'ammontare degli anticipi ricevuti; e

(c) l'ammontare delle ritenute a garanzia.

7. IAS 12 – IMPOSTE SUL REDDITO

La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile delle imposte sul reddito. L'aspetto principale della contabilizzazione delle imposte sul reddito consiste nel definire come rilevare gli effetti fiscali correnti e futuri relativi:

- (a) al futuro recupero (estinzione) del valore contabile delle attività (passività) rilevate nello stato patrimoniale dell'impresa; e
- (b) alle operazioni e agli altri fatti dell'esercizio corrente rilevati nel bilancio dell'impresa.

7.1. Definizioni

L'*utile contabile* è l'utile o la perdita dell'esercizio prima delle imposte sul reddito.

Il *reddito imponibile (perdita fiscale)* è l'utile (perdita) di un esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla disciplina fiscale, e sul quale sono calcolate le imposte sul reddito dovute (recuperabili). L'*onere (provento) fiscale* è l'importo complessivo delle imposte correnti e differite incluso nella determinazione dell'utile o della perdita dell'esercizio.

Le *imposte correnti* sono l'importo delle imposte sul reddito dovute (recuperabili) riferibili al reddito imponibile (perdita fiscale) di un esercizio.

Le *passività fiscali differite* sono gli importi delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili.

Le *attività fiscali differite* sono gli importi delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri.

7.2. Rilevazioni delle passività e delle attività fiscali correnti

Le imposte correnti dell'esercizio e di quelli precedenti, nella misura in cui esse non siano state pagate, devono essere rilevate come passività. Se l'importo già pagato per l'esercizio in corso e per quelli precedenti eccede quello dovuto per tali esercizi, l'eccedenza deve essere rilevata come attività. Il beneficio riferibile a una perdita fiscale che può essere portata in riduzione dell'imposta corrente relativa a esercizi precedenti deve essere rilevato come attività.

7.3. Differenze temporali

Alcune differenze temporanee si manifestano quando proventi od oneri vengono inclusi nell'utile contabile in un esercizio ma determinano il reddito imponibile di un esercizio differente. Quelli che seguono sono esempi di differenze temporanee di questo tipo che sono differenze temporanee imponibili e che perciò danno luogo a passività fiscali differite:

- (a) i proventi per interessi sono inclusi nell'utile contabile in proporzione al tempo trascorso ma, in alcuni ordinamenti, possono concorrere a determinare il reddito imponibile al momento dell'incasso.
- (b) l'ammortamento utilizzato nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) può differire da quello utilizzato per determinare l'utile contabile;
- (c) i costi di sviluppo possono essere capitalizzati e ammortizzati negli esercizi futuri nella determinazione dell'utile contabile, ma dedotti nel calcolo del reddito imponibile nell'esercizio in cui essi sono sostenuti.

7.4. Informazioni integrative

I principali componenti degli oneri (proventi) fiscali devono essere indicati separatamente. Tra gli altri deve essere indicato separatamente anche quanto segue:

- * il valore complessivo delle imposte correnti e differite relative a voci addebitate o accreditate al patrimonio netto;
- * una spiegazione del rapporto tra gli oneri (proventi) fiscali e l'utile contabile

* una spiegazione delle modifiche dell'aliquota fiscale applicabile comparata con quella dell'esercizio precedente;

* l'ammontare (e la data di scadenza, se esiste) delle differenze temporanee deducibili, delle perdite fiscali non utilizzate e dei crediti di imposta inutilizzati per i quali, nello stato patrimoniale, non è rilevata l'attività fiscale differita;

* l'ammontare complessivo delle differenze temporanee riferibili a investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in *joint venture*, per le quali non è stata rilevata una passività fiscale differita;

8. IAS 14 - INFORMATIVA DI SETTORE

La finalità del presente Principio è quella di stabilire principi di presentazione dell'informativa economico - finanziaria di settore (informativa relativa ai diversi tipi di prodotti e servizi prodotti dall'impresa e alle diverse aree geografiche in cui opera) per aiutare gli utilizzatori del bilancio a comprendere meglio i risultati passati dell'impresa, a determinare meglio i rischi e la redditività dell'impresa e ad effettuare giudizi più aggiornati sull'impresa nel suo insieme.

8.1. Definizione di settore di attività

Il settore d'attività è una parte dell'impresa distintamente identificabile che fornisce un singolo prodotto o servizio o un insieme di prodotti e servizi collegati, ed è soggetta a rischi e a benefici diversi da quelli degli altri settori d'attività dell'impresa. I fattori che devono essere considerati nell'individuare quali prodotti o servizi sono correlati comprendono:

- (a) la natura dei prodotti o dei servizi;
- (b) la natura dei processi produttivi;
- (c) la tipologia e la classe di clientela per i prodotti o i servizi;
- (d) i metodi usati per distribuire i prodotti o fornire i servizi; e, se applicabile,
- (e) la natura del contesto normativo, per esempio, bancario, assicurativo, o dei servizi pubblici.

8.2. Definizione di settore geografico

Il settore geografico è una parte dell'impresa distintamente identificabile che fornisce un singolo prodotto o servizio o un insieme di prodotti e servizi collegati, ed è soggetta a rischi e a benefici diversi da quelli relativi a componenti che operano in altri ambienti economici. I fattori che devono essere considerati nell'individuare i settori geografici comprendono:

- (a) similarità di condizioni politiche ed economiche;
- (b) relazioni tra attività in diverse aree geografiche;
- (c) vicinanza delle attività;
- (d) rischi specifici associati alle attività in una determinata area;
- (e) disciplina valutaria; e
- (f) i rischi valutari sottostanti.

8.3. Informazioni integrative

Le disposizioni informative devono essere applicate a ciascun settore. L'impresa deve evidenziare, tra le altre:

- * i ricavi per ciascun settore oggetto di informativa.
- * il risultato del settore per ciascun settore oggetto di informativa.
- * il valore contabile delle attività del settore per ciascun settore oggetto di informativa.
- * le passività del settore per ciascun settore oggetto di informativa.
- * i costi complessivi sostenuti nell'esercizio per acquistare beni di settore che si presume debbano essere usati per oltre un esercizio
- * le svalutazioni e gli ammortamenti complessivi inclusi nel risultato economico di settore del periodo per ciascun settore oggetto di informativa.

9. IAS 16 - IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile per immobili, impianti e macchinari. Le problematiche principali nella contabilizzazione di immobili, impianti e macchinari sono

* la rilevazione delle attività,

* la determinazione dei loro valori contabili, delle quote di ammortamento e delle perdite per riduzione di valore che sono rilevati in relazione a essi.

9.1. Rilevazione

Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere rilevato come un'attività se, e soltanto se:

(a) è probabile che i futuri benefici economici associati all'elemento affluiranno all'entità; e

(b) il costo dell'elemento può essere attendibilmente determinato.

9.2. Componenti del costo

Un elemento di immobili, impianti e macchinari che può essere rilevato come un'attività, deve essere valutato al costo. Il costo di elementi di immobili, impianti e macchinari include:

(a) il suo prezzo di acquisto, inclusi eventuali dazi all'importazione e tasse di acquisto non recuperabili, dopo avere dedotti sconti commerciali e abbuoni.

(b) eventuali costi direttamente attribuibili per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al funzionamento nel modo inteso dalla direzione aziendale.

(c) la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e bonifica del sito su cui insiste, l'obbligazione che si origina per l'entità quando l'elemento viene acquistato o come conseguenza del suo utilizzo durante un particolare periodo per fini diversi dalla produzione delle scorte di magazzino durante quel periodo.

9.3. Valutazione successiva alla rilevazione

Modello del costo

Dopo la rilevazione come attività, un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere iscritto al costo al netto degli ammortamenti accumulati, e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.

Modello della rideterminazione del valore

Dopo la rilevazione come attività, un elemento di immobili, impianti e macchinari il cui *fair value* (valore equo) può essere attendibilmente determinato deve essere iscritto a un valore rideterminato, pari al suo *fair value* (valore equo) alla data della rideterminazione di valore al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita per riduzione di valore accumulata.

9.4. Rivalutazioni al fair value

Il *fair value* (valore equo) di terreni ed edifici è rappresentato, solitamente dagli ordinari parametri di mercato, mediante una perizia che è normalmente svolta da periti professionalmente qualificati.

Il *fair value* (valore equo) di elementi di impianti e macchinari è rappresentato solitamente dal loro valore di mercato determinato mediante una perizia

Se non sussistono parametri di mercato per il *fair value* (valore equo) a causa della natura specifica di un elemento di immobili, impianti e macchinari, e l'elemento è venduto raramente se non come parte di un'attività in esercizio, l'entità può avere bisogno di stimare il *fair value* (valore equo) utilizzando un approccio basato sui flussi di reddito o sul costo di sostituzione ammortizzato.

9.5. Ammortamento

Ciascuna parte di un elemento di immobili, impianti e macchinari con un costo che è rilevante in rapporto al costo totale dell'elemento deve essere ammortizzata distintamente. Il valore ammortizzabile di un'attività deve essere ripartito in base a un criterio sistematico durante la sua vita utile. Il criterio di ammortamento applicato a un'attività deve essere rivisto almeno alla chiusura di ogni esercizio e, se ci sono stati

cambiamenti significativi, nelle modalità attese di consumo dei benefici economici futuri generati da un bene, il criterio deve essere modificato per riflettere il cambiamento della modalità. Tale cambiamento deve essere contabilizzato come un cambiamento nella stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8.

9.6. Informazioni integrative

Il bilancio deve indicare, per ciascuna classe di immobili, impianti e macchinari:

(a) i criteri impiegati nella determinazione del valore contabile lordo;

(b) il criterio di ammortamento utilizzato;

(c) le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato;

(d) il valore lordo iscritto e l'ammortamento accumulato (aumentato con le perdite per riduzione di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio; e

(e) una riconciliazione del valore contabile all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri: gli incrementi; le attività classificate come possedute per la vendita; le acquisizioni a seguito di aggregazioni aziendali; gli aumenti o diminuzioni derivanti dalle rideterminazioni dei valori; le perdite per riduzione di valore rilevate nel conto economico; gli ammortamenti; gli altri cambiamenti.

10. IAS 17 - LEASING

La finalità del presente Principio è quella di definire, per locatari e locatori, il trattamento contabile appropriato e l'informazione integrativa per le operazioni di leasing. Il presente Principio si applica a contratti che trasferiscono il diritto di utilizzo di beni, anche se al locatore possono essere richiesti rilevanti servizi in relazione all'utilizzo o alla manutenzione di tali beni. Il presente Principio non si applica a contratti per servizi che non trasferiscono il diritto all'utilizzo dei beni da una parte contraente all'altra.

10.1. Classificazione delle operazioni di leasing

Un leasing è classificato come finanziario se trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà.

Un leasing è classificato come operativo se non trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà.

Poiché l'operazione tra un locatore e un locatario si basa su un contratto di leasing tra le parti, è opportuno utilizzare definizioni uniformi. L'applicazione di queste definizioni alle differenti situazioni del locatore e locatario possono avere come conseguenza che il medesimo contratto di leasing sia classificato in modo differente dal locatore e dal locatario.

10.2. Le operazioni di leasing nei bilanci dei locatari

Leasing finanziari

All'inizio della decorrenza del leasing, i locatari devono rilevare le operazioni di leasing finanziario come attività e passività nei loro stati patrimoniali a valori pari al *fair value* (valore equo) del bene locato o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, ciascuno determinato all'inizio del leasing. Un leasing finanziario comporta una quota di ammortamento delle attività ammortizzabili e oneri finanziari per ciascun esercizio.

Leasing operativi

I pagamenti per un leasing operativo devono essere rilevati come costo a quote costanti lungo la durata del leasing.

10.3. Le operazioni di leasing nei bilanci dei locatori

Leasing finanziari

I locatori devono rilevare nel loro stato patrimoniale i beni concessi in leasing finanziario ed esporli come credito a un valore uguale all'investimento netto nel leasing. I canoni derivanti dal leasing devono essere trattati dal locatore come rimborso del capitale e come provento finanziario al fine di rimborsare e remunerare il locatore per

il suo investimento e per i servizi prestati.

Leasing operativi

I locatori devono esporre i beni oggetto di operazioni di leasing operativo nei loro stati patrimoniali secondo la natura del bene. I proventi del leasing derivanti da leasing operativi devono essere rilevati a quote costanti per la durata del leasing.

10.4. Operazioni di vendita e retrolocazione (leaseback)

Tali operazioni comportano la vendita di un bene e la retrolocazione dello stesso. I canoni delle operazioni di leasing e il prezzo di vendita sono, di solito, interdipendenti essendo negoziati congiuntamente. Il trattamento contabile di un'operazione di vendita e retrolocazione dipende dalla relativa tipologia di leasing.

* Se un'operazione di vendita e retrolocazione corrisponde a un leasing finanziario, eventuali eccedenze del corrispettivo di vendita rispetto al valore contabile non devono essere rilevate immediatamente come proventi dal venditore-locatario. La loro rilevazione, invece, deve essere differita e imputata lungo la durata del leasing.

* Se un'operazione di vendita e retrolocazione corrisponde a un leasing operativo, ed è evidente che l'operazione è effettuata al *fair value* (valore equo), ogni utile o perdita deve essere rilevato immediatamente.

10.5. Informazioni integrative nei bilanci dei locatari

Leasing finanziari

I locatari devono fornire:

- (a) per ciascuna categoria di beni, il valore contabile netto alla data di riferimento del bilancio;
- (b) una riconciliazione tra il totale dei pagamenti minimi futuri dovuti per il leasing alla data di riferimento del bilancio e il loro valore attuale;
- (c) i canoni potenziali di locazione rilevati come spesa nell'esercizio;
- (d) il totale dei pagamenti minimi futuri derivanti da un subleasing;
- (e) una descrizione generale dei contratti significativi di leasing.

Leasing operativi

I locatari devono fornire:

- (a) il totale dei futuri pagamenti minimi dovuti per le operazioni di leasing operativo non annullabili;
- (b) il totale dei futuri pagamenti minimi derivanti da un subleasing;
- (c) i pagamenti per leasing e subleasing rilevati come costo nell'esercizio;
- (d) una descrizione generale dei contratti di leasing significativi.

10.6. Informazioni integrative nei bilanci dei locatori

Leasing finanziari

I locatori devono fornire:

- (a) una riconciliazione tra l'investimento lordo nel leasing alla data di riferimento del bilancio e il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing alla data di riferimento del bilancio;
- (b) gli utili finanziari differiti;
- (c) i valori residui non garantiti spettanti al locatore;
- (d) il fondo svalutazione crediti riferibile ai pagamenti minimi di leasing;
- (e) i canoni potenziali di locazione rilevati come proventi nell'esercizio;
- (f) una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatore.

Leasing operativi

I locatori devono fornire:

- (a) i pagamenti minimi derivanti da un leasing operativo non annullabile;
- (b) i canoni potenziali di locazione rilevati come proventi nell'esercizio;
- (c) una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatore.

11. IAS 18 - RICAVI

I ricavi sono proventi che si manifestano nel corso dell'attività ordinaria dell'impresa e ai quali ci si riferisce con termini differenti quali vendite, commissioni, interessi, dividendi e royalties. La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile dei ricavi derivanti da determinati tipi di operazioni e di fatti.

11.1. Ambito di applicazione

Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione dei ricavi che derivano dalle seguenti operazioni e fatti:

- (a) la vendita di beni;
- (b) la prestazione di servizi; e
- (c) l'utilizzo, da parte di terzi, di beni dell'impresa che generano interessi, royalties e dividendi.

Il presente Principio non tratta i ricavi che derivano da:

- (a) contratti di locazione (IAS 17);
- (b) dividendi derivanti da partecipazioni che sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto (IAS 28);
- (c) contratti assicurativi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4;
- (d) cambiamenti del *fair value* (valore equo) di attività e passività finanziarie o la loro dismissione (IAS 39);
- (e) modificazioni del valore di altre attività correnti;
- (f) rilevazione iniziale e cambiamenti di *fair value* (valore equo) di attività biologiche connesse all'attività agricola (IAS 41);
- (g) rilevazione iniziale dei prodotti agricoli (IAS 41); (h) estrazione di minerali.

11.2. Definizioni

I termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati indicati:

I *ricavi* sono i flussi lordi di benefici economici conseguenti l'esercizio derivanti dallo svolgimento dell'attività ordinaria dell'impresa, quando tali flussi determinano incrementi del patrimonio netto diversi dagli incrementi derivanti dagli apporti degli azionisti.

Il *fair value* (valore equo) è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.

11.3. Vendita di merci

I ricavi dalla vendita di merci devono essere rilevati quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) l'impresa ha trasferito all'acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni;
- (b) l'impresa smette di esercitare il solito livello continuativo di attività associate con la proprietà, nonché l'effettivo controllo sulla merce venduta;
- (c) il valore dei ricavi può essere determinato attendibilmente;
- (d) è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'impresa; e
- (e) i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo all'operazione possono essere attendibilmente determinati.

11.4. Prestazione di servizi

Quando il risultato di un'operazione di prestazione di servizi può essere attendibilmente stimato, i ricavi derivanti dall'operazione devono essere rilevati con riferimento allo stadio di completamento dell'operazione alla data di riferimento del bilancio. Il risultato di un'operazione può essere attendibilmente stimato quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) l'ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato;
- (b) è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione affluiranno all'impresa;
- (c) lo stadio di completamento dell'operazione alla data di

riferimento del bilancio può essere attendibilmente misurato; e

(d) i costi sostenuti per l'operazione e i costi da sostenere per completarla possono essere attendibilmente calcolati

11.5. Interessi, royalties e dividendi

I ricavi che derivano dall'utilizzo, da parte di terzi, di beni dell'impresa che generano interessi, royalties e dividendi devono essere rilevati quando:

(a) è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'impresa; e

(b) l'ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato. I ricavi devono essere rilevati applicando i seguenti criteri:

(a) gli interessi devono essere rilevati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo come illustrato nello IAS 39;

(b) le royalties devono essere rilevate con il principio della competenza, secondo la sostanza dell'accordo relativo; e

(c) i dividendi devono essere rilevati quando si stabilisce il diritto degli azionisti a ricevere il pagamento.

11.6. Informazioni integrative

Le imprese devono indicare:

(a) i principi contabili adottati per la rilevazione dei ricavi compresi i metodi adottati per determinare lo stadio di completamento delle operazioni che comportano la prestazione di servizi;

(b) il valore di ciascuna categoria significativa di ricavi rilevata nell'esercizio, compresi i ricavi derivanti da:

- (i) la vendita di beni;
- (ii) la prestazione di servizi;
- (iii) gli interessi;
- (iv) le royalties;
- (v) i dividendi; e

(c) l'importo dei ricavi derivanti dallo scambio di beni o servizi compresi in ciascuna significativa categoria di ricavi.

12. IAS 19 - BENEFICI PER I DIPENDENTI

La finalità del presente Principio è quella di definire le modalità di contabilizzazione e le informazioni integrative relative ai benefici per i dipendenti. Il Principio richiede che l'impresa rilevi: (a) una passività quando un dipendente ha prestato attività lavorativa in cambio di benefici da erogare in futuro; e (b) un costo quando l'impresa utilizza i benefici economici derivanti dall'attività lavorativa prestata da un dipendente in cambio di benefici.

12.1. Ambito di applicazione

I benefici per i dipendenti comprendono:

(a) benefici a breve termine per i dipendenti, quali salari, stipendi e contributi per oneri sociali, pagamento di indennità sostitutive di ferie annuali e di assenze per malattia, compartecipazione agli utili e incentivi (se dovuti entro dodici mesi dalla fine dell'esercizio) e benefici in natura (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendali e beni o servizi gratuiti o forniti a costo ridotto) per il personale in servizio;

(b) benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro quali pensioni, altri benefici previdenziali, assicurazioni sulla vita e assistenza medica successive al rapporto di lavoro;

(c) altri benefici a lungo termine ai dipendenti inclusi permessi legati all'anzianità di servizio, disponibilità di periodi sabbatici, premi in occasione di anniversari o altri benefici legati all'anzianità di servizio, indennità per invalidità e, se dovuti dopo dodici mesi o più dal termine dell'esercizio, compartecipazione agli utili, incentivi e retribuzioni differite; e

(d) benefici per la cessazione del rapporto di lavoro.

12.1.1. Benefici a breve termine per i dipendenti

I benefici a breve termine per i dipendenti comprendono elementi

quali:

(a) salari, stipendi e contributi per oneri sociali;

(b) assenze a breve termine retribuite (quali le ferie annuali e le assenze per malattia pagate) quando si prevede che le assenze avvengano entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano l'attività lavorativa relativa;

(c) compartecipazione agli utili e incentivi dovuti entro dodici mesi dalla conclusione dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano l'attività lavorativa relativa; e

(d) benefici in natura (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendale e beni o servizi gratuiti o a prezzi ridotti) per i dipendenti in servizio.

La contabilizzazione dei benefici a breve termine per i dipendenti è, di solito, semplice poiché per determinare il valore dell'obbligazione o il costo non sono necessarie ipotesi attuariali e non c'è nessuna possibilità di utile o perdita attuariale. Inoltre, le obbligazioni per benefici a breve termine per i dipendenti non vengono attualizzate.

Sebbene il presente Principio non richieda specifiche informazioni integrative sui benefici a breve termine per i dipendenti, esse possono essere richieste da altri Principi.

12.1.2. Benefici successivi al rapporto di lavoro

I benefici successivi al rapporto di lavoro comprendono, per esempio:

(a) benefici previdenziali, quali le pensioni; e

(b) altri benefici successivi al rapporto di lavoro, quali assicurazioni sulla vita e assistenza medica.

I piani a benefici successivi al rapporto di lavoro sono classificati come

- piani a contribuzione definita o

- piani a benefici definiti,

a seconda della natura economica del piano, la quale dipende dai principali termini e condizioni del piano stesso.

La contabilizzazione di piani a contribuzione definita è semplice perché, per ogni esercizio, l'obbligazione dell'impresa che redige il bilancio è determinata sulla base dei contributi dovuti per quell'esercizio. Di conseguenza, per valutare l'obbligazione o il costo non sono necessarie ipotesi attuariali e non vi è possibilità di utili o perdite attuariali.

La contabilizzazione dei piani a benefici definiti è complessa poiché, per determinare il valore dell'obbligazione e il costo, sono necessarie ipotesi attuariali ed esiste la possibilità che si verifichino utili e perdite attuariali. Inoltre, le obbligazioni devono essere assoggettate ad attualizzazione in quanto possono essere estinte molti anni dopo che i dipendenti hanno prestato l'attività lavorativa relativa.

L'impresa deve dare informativa in bilancio dell'ammontare rilevato come costo per piani a contribuzione definita.

L'entità deve presentare informazioni relative ai piani a benefici definiti, tra cui:

a) i principi contabili utilizzati dall'entità per la rilevazione contabile di utili e perdite attuariali;

b) una descrizione generale del tipo di piano;

c) una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura del valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti

12.1.3. Altri benefici a lungo termine

I benefici a lungo termine diversi includono, per esempio:

(a) assenze a lungo termine retribuite quali permessi legati all'anzianità di servizio o disponibilità di periodi sabbatici;

(b) anniversari o altri benefici a lungo termine;

(c) benefici a lungo termine per invalidità;

(d) compartecipazione agli utili e incentivi da corrispondere dopo dodici mesi o più dopo la chiusura dell'esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato la loro attività;

(e) retribuzione differita corrisposta dodici mesi o più dopo la conclusione dell'esercizio nel quale è stata guadagnata.

Questo metodo differisce dalla contabilizzazione richiesta per i benefici successivi al rapporto di lavoro per i seguenti aspetti:

(a) gli utili e le perdite attuariali devono essere rilevati immediatamente e non è utilizzato alcun «corridoio»; e

(b) l'intero costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate deve essere rilevato immediatamente.

Nonostante il presente Principio non preveda specifica informativa in merito agli altri benefici a lungo termine per i dipendenti, essa può essere richiesta da altri Principi

12.1.4. Benefici per la cessazione del rapporto di lavoro

Il presente Principio tratta i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro distintamente dagli altri benefici per i dipendenti, per il fatto che l'evento che dà origine all'obbligazione è la cessazione del rapporto di lavoro, piuttosto che l'esistenza di tale rapporto.

L'impresa deve rilevare i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro come passività e costo quando, e solo quando, essa è impegnata, in modo comprovabile, a:

(a) interrompere il rapporto di lavoro di un dipendente o di gruppo di dipendenti prima del normale pensionamento; o

(b) erogare benefici per la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di una proposta per incentivare dimissioni volontarie per esuberanti.

13. IAS 20 - CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI

Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione e l'informativa dei contributi pubblici e per l'informativa riguardante gli altri tipi di assistenza pubblica.

13.1. Ambito di applicazione

Il presente Principio non tratta:

(a) i problemi particolari che sorgono nella contabilizzazione dei contributi pubblici nei bilanci che riflettono gli effetti dei cambiamenti dei prezzi o nelle informazioni integrative di natura analogia;

(b) l'assistenza pubblica che è fornita a un'impresa sotto forma di benefici che si manifestano nella determinazione del reddito imponibile o nella commisurazione delle imposte dovute (quali esenzioni dalle imposte sul reddito, crediti d'imposta sugli investimenti, ammortamenti accelerati e riduzioni delle aliquote delle imposte sul reddito);

(c) la partecipazione pubblica alla proprietà dell'impresa;

(d) i contributi pubblici trattati dallo IAS 41, *Agricoltura*.

13.2. Contributi pubblici

I contributi pubblici, inclusi i contributi non monetari valutati al *fair value* (valore equo), non devono essere rilevati finché non esista una ragionevole certezza che:

(a) l'impresa rispetterà le condizioni previste; e

(b) i contributi saranno ricevuti.

Un contributo pubblico non può essere rilevato finché non esista una ragionevole certezza che l'impresa rispetterà le condizioni previste, e che il contributo sarà ricevuto. La riscossione di un contributo non fornisce, di per sé, la prova definitiva che le condizioni connesse al contributo siano state, o saranno, rispettate.

13.3. Trattamento dei contributi in conto capitale

I contributi pubblici in conto capitale, inclusi i contributi non monetari valutati al *fair value* (valore equo), devono essere presentati nello stato patrimoniale iscrivendo il contributo

- come ricavo differito o

- come posta rettificativa del valore contabile del bene.

13.4. Trattamento dei contributi in conto esercizio

I contributi in conto esercizio sono, a volte, presentati come componente positivo nel conto economico, come voce distinta o all'interno di una voce generica quale «Altri proventi»; in alternativa, essi vengono dedotti dal costo correlato. Entrambi i metodi per la presentazio-

ne dei contributi in conto esercizio sono ritenuti accettabili. È, di norma, corretta l'indicazione dell'effetto dei contributi su ciascuna voce di conto economico che deve essere riportata distintamente.

13.5. Informazioni integrative

Devono essere indicati i seguenti aspetti:

(a) il principio contabile adottato per i contributi pubblici, inclusi i metodi di presentazione utilizzati nel bilancio;

(b) la natura e l'ammontare dei contributi pubblici rilevati nel bilancio e l'indicazione delle altre forme di assistenza pubblica delle quali l'impresa ha beneficiato direttamente; e

(c) le condizioni non rispettate e altre situazioni di incertezza relative all'assistenza pubblica che sia stata contabilizzata.

14. IAS 21 - EFFETTI DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI DELLE VALUTE ESTERE

L'entità può svolgere attività sull'estero in due modi. Essa può effettuare operazioni in valute estere o avere una gestione all'estero. In aggiunta, l'entità può presentare il bilancio in una valuta estera. La finalità del presente Principio è di definire una modalità per rilevare le operazioni in valuta estera e le gestioni estere nel bilancio di un'entità e per tradurre il bilancio in una moneta di presentazione.

14.1. Ambito di applicazione

Il presente Principio deve essere applicato:

(a) nella contabilizzazione delle operazioni e dei saldi in valute estere, eccetto per quelle operazioni sui derivati e saldi che rientrano nell'ambito dello IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*;

(b) nella conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di gestioni estere che sono incluse nel bilancio dell'entità per mezzo del consolidamento, del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto; e

(c) nella conversione della situazione patrimoniale finanziaria e del risultato economico di un'entità in una moneta di presentazione.

14.2. Rilevazione iniziale

Un'operazione in valuta estera è un'operazione che è espressa, o che deve essere eseguita, in valuta estera, incluse le operazioni che sorgono quando l'entità:

(a) compra o vende merci o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera;

(b) prende a prestito o presta dei fondi e l'ammontare dovuto o da ricevere è espresso in valuta estera; o

(c) acquista o dismette dei beni, o sostiene o estingue delle passività, espresse in valuta estera.

Un'operazione in valuta estera deve essere registrata, al momento della rilevazione iniziale nella valuta funzionale, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra la valuta funzionale e la valuta estera in vigore alla data dell'operazione.

14.3. Esposizione in bilancio alle date successive

A ogni data di riferimento del bilancio:

(a) gli elementi monetari in valuta estera devono essere convertiti utilizzando il tasso di chiusura;

(b) gli elementi non monetari che sono valutati al costo storico in valuta estera devono essere convertiti usando il tasso di cambio in essere alla data dell'operazione; e

(c) gli elementi non monetari che sono valutati al *fair value* (valore equo) in una valuta estera devono essere convertiti utilizzando i tassi di cambio alla data in cui il *fair value* (valore equo) era stato determinato.

14.4. Rilevazione delle differenze di cambio

Le differenze di cambio, derivanti dall'estinzione di elementi monetari

o dalla conversione di elementi monetari a tassi differenti da quelli ai quali erano stati convertiti al momento della rilevazione iniziale durante l'esercizio o in bilanci precedenti, devono solitamente essere rilevate nel conto economico dell'esercizio in cui hanno origine. Quando elementi monetari derivino da un'operazione in valuta estera e c'è una variazione nel tasso di cambio tra la data dell'operazione e la data del regolamento, ne deriva una differenza di cambio. Quando l'operazione è regolata nello stesso periodo amministrativo nel quale essa è avvenuta, tutta la differenza di cambio è rilevata in quell'esercizio. Tuttavia, quando l'operazione è regolata in un esercizio contabile successivo, la differenza di cambio rilevata in ciascun periodo fino alla data in cui avviene il regolamento è determinata dalla variazione nei tassi di cambio in ciascun periodo.

14.5. Informazioni integrative

Un'entità deve indicare:

(a) l'importo delle differenze di cambio rilevate nel conto economico, eccetto quelle derivanti dagli strumenti finanziari valutati al *fair value* (valore equo) rilevato a conto economico secondo quanto previsto dallo IAS 39; e

(b) le differenze cambio nette classificate in una componente separata del patrimonio netto e una riconciliazione dell'importo di tali differenze di cambio tra l'inizio e la fine dell'esercizio.

Quando la moneta di presentazione è differente dalla valuta funzionale, tale fatto deve essere indicato, insieme alle informazioni sulla valuta funzionale e sulla ragione per l'utilizzo di una moneta di presentazione differente.

15. IAS 23 - ONERI FINANZIARI

La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile degli oneri finanziari. Il presente Principio richiede, generalmente, che gli oneri finanziari siano immediatamente imputati al conto economico. Tuttavia, il Principio consente, come trattamento contabile alternativo consentito, la capitalizzazione degli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica la capitalizzazione.

15.1. Definizione

Gli *oneri finanziari* sono gli interessi e gli altri oneri sostenuti dall'impresa in relazione all'ottenimento di finanziamenti. Gli oneri finanziari possono includere:

(a) gli interessi su scoperti bancari e sui finanziamenti a breve e a lungo termine;

(b) l'ammortamento di aggi e disagi relativi al finanziamento;

(c) l'ammortamento di costi accessori sostenuti in relazione all'ottenimento del finanziamento;

(d) gli oneri finanziari relativi a leasing finanziari rilevati secondo quanto previsto dallo IAS 17, *Leasing*; e

(e) le differenze cambio derivanti da finanziamenti in valuta estera nella misura in cui esse siano considerate come rettifiche degli interessi passivi.

15.2. Trattamento contabile di riferimento

Rilevazione

Gli oneri finanziari devono essere rilevati come costo nell'esercizio in cui essi sono sostenuti. Con il trattamento contabile di riferimento gli oneri finanziari devono essere rilevati come costo nell'esercizio in cui sono sostenuti indipendentemente da come sono strutturati i finanziamenti.

Informazioni integrative

Il bilancio deve indicare i principi contabili adottati per gli oneri finanziari.

15.3. Trattamento alternativo consentito

Rilevazione

Secondo quanto previsto dal trattamento contabile alternativo con-

sentito, gli oneri finanziari, direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione, sono inclusi nel costo di quel bene. Tali oneri finanziari sono capitalizzati come parte del costo del bene, se è probabile che essi comporteranno benefici economici futuri per l'impresa e se possono essere attendibilmente determinati.

Informazioni integrative

Il bilancio deve indicare:

(a) il principio contabile adottato per gli oneri finanziari;

(b) l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante l'esercizio; e

(c) il tasso di capitalizzazione utilizzato per quantificare l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili.

16. IAS 24 - INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

La finalità del presente Principio è quella di assicurare che il bilancio di un'entità contenga le informazioni integrative necessarie a evidenziare la possibilità che la sua situazione patrimoniale-finanziaria ed il suo risultato economico possano essere stati alterati dall'esistenza di parti correlate e da operazioni e saldi in essere con tali parti.

16.1. Ambito di applicazione

Il presente Principio deve essere applicato nella:

(a) individuazione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate;

(b) individuazione di saldi in essere tra l'entità e le sue parti correlate;

(c) individuazione delle circostanze in cui sono richieste informazioni integrative sugli elementi di cui ai punti (a) e (b); e

(d) determinazione delle informazioni integrative da fornire in merito agli elementi di cui sopra.

16.2. Definizione

Una parte è correlata a un'entità se:

(a) la parte, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari: (i) controlla l'entità, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto; (ii) detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; o (iii) controlla congiuntamente l'entità;

(b) la parte è una società collegata dell'entità;

(c) la parte è una *joint venture* in cui l'entità è una partecipante (vedere IAS 31);

(d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o la sua controllante;

(e) la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);

(f) la parte è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e); o

(g) la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

16.3. Informazioni integrative

La relazione di controllanti e controllate deve essere indicata indipendentemente dal fatto che siano state effettuate operazioni fra tali soggetti.

Se sono state effettuate operazioni con parti correlate, l'entità deve indicare la natura della relazione di parte correlata oltre a fornire informazioni sulle operazioni e sui saldi in essere, necessarie per una comprensione dei potenziali effetti di tale relazione sul bilancio. Tali informazioni devono almeno includere:

(a) l'ammontare delle operazioni;

(b) l'ammontare dei saldi in essere e: (i) le loro condizioni ed i termini contrattuali, ivi incluse eventuali garanzie esistenti e la natura del

corrispettivo da riconoscere al momento del regolamento; e (ii) dettagli di qualsiasi garanzia fornita o ricevuta;

(c) accantonamenti per crediti dubbi relativi all'ammontare dei saldi in essere;

(d) la perdita rilevata nell'esercizio, relativa ai crediti inesigibili o dubbi dovuti da parti correlate.

17. IAS 26 - FONDI DI PREVIDENZA

Il presente Principio deve essere applicato per la presentazione delle informazioni finanziarie da parte di piani di previdenza quando esse vengono predisposte. Il presente Principio considera un piano previdenziale come un'entità distinta dal datore di lavoro dei partecipanti al piano.

17.1. Definizioni

I *piani previdenziali* sono accordi in base ai quali l'impresa eroga benefici per i suoi dipendenti al momento o dopo la cessazione del rapporto di lavoro (sotto forma di un reddito annuale o in un'unica soluzione) e tali benefici, o le contribuzioni dei datori di lavoro per essi, possono essere determinati o stimati in anticipo rispetto al pensionamento sulla base delle disposizioni di un accordo documentato o delle consuetudini dell'impresa.

I *piani a contribuzione definita* sono piani di previdenza in base ai quali gli ammontari che devono essere pagati come benefici previdenziali sono determinati facendo riferimento ai contributi versati a un fondo e al rendimento degli investimenti finanziari relativi.

I *piani a benefici definiti* sono piani di previdenza in base ai quali gli ammontari che devono essere pagati come benefici previdenziali sono determinati facendo riferimento a una formula solitamente basata sulla remunerazione dei dipendenti e/o sugli anni di lavoro.

17.2. Valore attuariale dei piani a contribuzione definita

In un piano a contribuzione definita il valore dei benefici futuri che il partecipante al piano riceverà è determinato dai contributi pagati dal datore di lavoro, dal partecipante o da entrambi e dall'efficienza di gestione e dal rendimento degli investimenti del fondo. L'obbligazione del datore di lavoro è, di solito, assolta contribuendo al fondo. Normalmente non è richiesto il parere di un attuario sebbene tale parere debba essere a volte utilizzato per stimare i benefici futuri ottenibili sulla base dei contributi correnti e sulle modificazioni dei livelli di contribuzione futuri nonché sulla base dei rendimenti degli investimenti.

17.3. Valore attuariale dei piani a benefici definiti

Il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti deve basarsi sui benefici previsti dalle clausole del piano per il lavoro prestato fino a quel momento utilizzando il livello delle retribuzioni correnti o una previsione delle retribuzioni future con l'indicazione del criterio utilizzato. In un piano a benefici definiti il pagamento dei benefici previdenziali previsti dipende dalla situazione patrimoniale-finanziaria del piano e dalla capacità dei contribuenti al fondo di contribuirvi in futuro, nonché dal rendimento degli investimenti e dall'efficienza di gestione del piano. Il piano deve essere valutato periodicamente da un attuario per accertarne la situazione finanziaria, rivedere le ipotesi e suggerire i livelli futuri di contribuzione.

17.4. Informazioni integrative

La relazione di un piano previdenziale, sia a benefici definiti sia a contribuzione definita, deve contenere anche le informazioni seguenti:

(a) un prospetto delle variazioni delle attività nette disponibili per i benefici da erogare;

(b) un elenco dei principi contabili rilevanti; e

(c) una descrizione del piano e l'effetto di eventuali variazioni nel piano durante l'esercizio.

18. IAS 27 - BILANCIO CONSOLIDATO E SEPARATO

Il presente Principio deve essere applicato nella preparazione e nella presentazione dei bilanci consolidati di un gruppo di entità controllate da una capogruppo. Il principio deve essere anche applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, in entità economiche a controllo congiunto e in società collegate se una società decide di presentare il bilancio separato, oppure se la presentazione di un bilancio separato è imposta dalla normativa locale.

18.1. Definizioni

Il *controllo* è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.

Il *bilancio consolidato* è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di un'unica entità economica.

Il *bilancio separato* è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un'entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle società partecipate.

18.2. Cause di esonero

Una controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se:

(a) la controllante stessa è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti terzi sono stati informati del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato e non oppongono alcuna obiezione;

(b) gli strumenti rappresentativi di debito o di capitale non sono quotati in un mercato regolamentato;

(c) la capogruppo redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli IFRS

Una controllante esentata dalla presentazione del bilancio consolidato può presentare il bilancio separato come il proprio unico bilancio annuale.

18.3. Ambito di applicazione

Si presume che esista il controllo quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità. Il controllo esiste anche quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea se essa ha:

(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;

(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell'entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;

(c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; o

(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

18.4. Procedure di consolidamento

Nella redazione del bilancio consolidato, l'entità aggrega i bilanci della capogruppo e delle sue controllate voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi. Saldi, operazioni, ricavi e costi infragruppo devono essere integralmente eliminati. I bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere redatti alla stessa data. Quando le date di chiusura del bilancio della controllante e della controllata sono diverse, la controllata prepara, a fini di consolidamento, un bilancio aggiuntivo alla stessa data di riferimento del bilancio della capogruppo a meno

che ciò non sia fattibile. In ogni caso, la differenza tra la data della controllata e quella della capogruppo non deve comunque essere superiore a tre mesi. I bilanci consolidati devono essere preparati utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari.

18.5. Informazioni integrative

Nel bilancio consolidato devono essere fornite le seguenti informazioni integrative:

§ il tipo di legame tra la capogruppo e la controllata della quale la capogruppo non possiede, direttamente o indirettamente, più della metà dei voti esercitabili in assemblea;

§ le ragioni per cui il possesso, diretto o indiretto attraverso controllate, di più della metà dei diritti di voto effettivi o potenziali di una partecipata non costituisce controllo;

§ la data di riferimento del bilancio di una controllata, ove tale bilancio è utilizzato per redigere il bilancio consolidato ed è riferito a una data di chiusura oppure a un esercizio diverso da quello della controllante, e le motivazioni per cui si fa riferimento a una data di chiusura o a un esercizio diverso; e

§ la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa alla capacità delle controllate di trasferire fondi alla controllante a titolo di pagamento di dividendi o di rimborso di prestiti o anticipazioni.

19. IAS 28 - PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ COLLEGATE

Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate. Tuttavia, non si applica alle partecipazioni in società collegate detenute da:

- (a) società d'investimento in capitale di rischio, o
- (b) fondi comuni, fondi d'investimento ed entità similari.

19.1. Influenza notevole

Se una partecipante possiede, direttamente o indirettamente il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che la partecipante abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. L'esistenza di influenza notevole da parte di una partecipante è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) il verificarsi di rilevanti operazioni tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente; o
- (e) la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

19.2. Metodo del patrimonio netto

Con il metodo del patrimonio netto, la partecipazione in una società collegata è inizialmente rilevata al costo e il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza della partecipante degli utili o delle perdite della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione. La quota dei risultati d'esercizio della partecipata di pertinenza della partecipante è rilevata nel conto economico di quest'ultima. I dividendi ricevuti da una partecipata riducono il valore contabile della partecipazione. Rettifiche del valore contabile possono essere necessarie anche a seguito di modifiche nella quota della partecipante nella collegata, derivanti da variazioni nel patrimonio netto della partecipata che la stessa non ha rilevato nel conto economico. Una partecipante deve interrompere l'utilizzo del metodo del patrimonio netto dalla data in cui cessa di detenere un'influenza notevole su una società collegata e deve contabilizzare tale partecipazione in conformità allo IAS 39 a partire da quella data, a condizione che la società collegata non divenga una controllata o una *joint venture* come defi-

nito nello IAS 31. Il valore contabile della partecipazione alla data in cui cessa di essere una società collegata deve essere considerato come il suo costo al momento della valutazione iniziale di una attività finanziaria, in conformità con quanto stabilito dallo IAS 39.

19.3. Informazioni integrative

Tra le altre, devono essere fornite le seguenti informazioni:

- il *fair value* (valore equo) delle partecipazioni in società collegate per le quali sono disponibili quotazioni ufficiali dei prezzi;
- un riepilogo dei dati salienti di bilancio delle società collegate;
- la data di riferimento del bilancio di una società collegata, ove tale bilancio è utilizzato nell'applicazione del metodo del patrimonio netto ed è riferito a una data di chiusura oppure a un esercizio diverso da quello della partecipante;
- la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa alla capacità delle società collegate di trasferire fondi alla partecipante a titolo di pagamento di dividendi o di rimborso di prestiti o anticipazioni;
- un riepilogo dei dati salienti di bilancio delle società collegate, considerate singolarmente o in gruppo, non valutate con il metodo del patrimonio netto;

20. IAS 29 - INFORMAZIONI CONTABILI IN ECONOMIE IPERINFLAZIONATE

Il presente Principio deve essere applicato ai bilanci, compresi i bilanci consolidati, di qualsiasi entità la cui valuta funzionale sia la valuta di un'economia iperinflazionata. Il presente Principio non stabilisce un valore assoluto di tasso d'inflazione al di sopra del quale si è in presenza di iperinflazione.

20.1. Ambito di applicazione

Fra le situazioni indicative di iperinflazione vi sono le seguenti:

- (a) la collettività preferisce impiegare la propria ricchezza in attività non monetarie o in una moneta estera relativamente stabile. La moneta locale posseduta viene investita immediatamente per conservare il potere di acquisto;
- (b) la collettività considera i valori monetari non tanto rispetto alla moneta locale, bensì rispetto a una moneta estera relativamente stabile.
- (c) le vendite e gli acquisti a credito avvengono a prezzi che compensano le perdite di potere di acquisto attese durante il periodo della dilazione, anche se breve;
- (d) i tassi di interesse, i salari e i prezzi sono collegati a un indice dei prezzi; e
- (e) il tasso cumulativo di inflazione nell'arco di un triennio si avvicina, o supera, il 100%.

20.2. Bilanci a costi storici

Situazione Patrimoniale

Gli elementi monetari non devono essere rideterminati perché essi sono già espressi con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio. Gli immobili, gli impianti e i macchinari, gli investimenti in genere, le rimanenze di materie prime e di merci, l'avviamento, i brevetti, i marchi e i beni analoghi devono essere rideterminati a partire dalla data del loro acquisto.

Conto Economico

Il presente Principio richiede che tutte le voci del conto economico siano espresse con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio. Perciò tutti i valori devono essere rideterminati applicando la variazione del livello generale dei prezzi intervenuta dalla data alla quale i proventi e i costi furono registrati inizialmente nel bilancio.

20.3. Bilanci a costi correnti

Situazione Patrimoniale

Le voci esposte al costo corrente non devono essere rideterminate

perché esse sono già espresse con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio.

Conto Economico

Il conto economico a costi correnti prima della rideterminazione dei valori rileva, generalmente, i costi correnti alla data in cui l'operazione originaria o i fatti sono avvenuti. Il costo del venduto e l'ammortamento sono registrati ai costi correnti al momento del loro sostenimento; le vendite e gli altri costi sono registrati ai loro valori monetari quando si verificano. Perciò tutti i valori devono essere ricalcolati con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio applicando un indice generale dei prezzi.

20.4. Dati corrispondenti

I dati corrispondenti del precedente esercizio, siano essi espressi in base ai costi storici o ai costi correnti, devono essere rideterminati applicando un indice generale dei prezzi in modo che i valori comparativi siano presentati nell'unità di misura corrente alla chiusura dell'esercizio cui è riferito il bilancio. Anche l'informativa riguardante gli esercizi precedenti è espressa nell'unità di misura corrente alla chiusura dell'esercizio cui è riferito il bilancio.

20.5. Informazioni integrative

Devono essere fornite le seguenti informazioni:

(a) il fatto che il bilancio e i dati corrispondenti degli esercizi precedenti siano stati rideterminati per tenere conto delle variazioni del potere generale di acquisto della valuta funzionale e, di conseguenza, essi siano esposti nell'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio;

(b) se il bilancio è redatto in base al criterio dei costi storici o a quello dei costi correnti;

(c) l'identificazione dell'indice dei prezzi e il suo livello alla data di riferimento del bilancio e le variazioni dell'indice durante l'esercizio corrente e il precedente.

21. IAS 30 - INFORMAZIONI RICHIESTE NEL BILANCIO DELLE BANCHE E DEGLI ISTITUTI FINANZIARI

Il presente Principio deve essere applicato nella preparazione dei bilanci delle banche e degli istituti finanziari. Il termine «banca» comprende tutti gli istituti finanziari che abbiano tra le attività principali la raccolta di depositi e l'assunzione di finanziamenti per darli a loro volta a prestito e per investirli e che rientrino nella regolamentazione dell'attività bancaria o creditizia.

21.1. Principi contabili

Per rendere possibile agli utilizzatori la comprensione dei criteri sulla base dei quali è preparato il bilancio di una banca, devono essere illustrati i principi contabili che riguardano i seguenti aspetti:

(a) la rilevazione dei principali tipi di proventi;

(b) la valutazione dei titoli posseduti per investimento e di quelli posseduti per negoziazione

(c) la distinzione tra operazioni e altri fatti che comportano la rilevazione di attività e di passività nello stato patrimoniale e operazioni e altri fatti che danno origine solamente a passività potenziali e impegni;

(d) i criteri base per la determinazione delle perdite per riduzione di valore su finanziamenti e anticipazioni e per la cancellazione dei finanziamenti e delle anticipazioni irrecuperabili; e

(e) i criteri per la determinazione degli accantonamenti per rischi bancari generali e il relativo trattamento contabile.

21.2. Conto Economico

Le indicazioni nel conto economico o le note devono includere, senza limitarsi a queste, le voci seguenti di proventi e oneri:

- Interessi attivi e proventi assimilati; Interessi passivi e oneri assimilati;

- Dividendi;
- Compensi e commissioni attive; Compensi e commissioni passive;
- Utili, al netto di perdite, derivanti dalla negoziazione di titoli; Utili, al netto di perdite, derivanti dall'investimento di titoli; Utili, al netto di perdite, derivanti da operazioni in valute estere;
- Altri proventi di gestione;
- Perdite per riduzione di valore su finanziamenti e anticipazioni;
- Spese generali amministrative; e
- Altri oneri di gestione.

21.3. Stato Patrimoniale

Le indicazioni fornite nello stato patrimoniale o nelle note devono includere, senza limitarsi a ciò, le seguenti attività e passività:

Attività:

Disponibilità liquide e saldi con la banca centrale; Buoni del tesoro e altri titoli ammissibili al rifinanziamento presso la banca centrale; Titoli di Stato e altri titoli posseduti per negoziazione; Depositi, prestiti e anticipazioni ad altre banche; Altri collocamenti sul mercato monetario; Prestiti e anticipazioni a clienti; e Titoli mobiliari posseduti per investimento.

Passività:

Depositi da altre banche; Altri depositi dal mercato monetario; Debiti verso altri depositanti; Certificati di deposito; Cambiali e altre passività rappresentate da titoli; e Altri fondi presi a prestito.

21.4. Passività potenziali e impegni, incluse le operazioni fuori bilancio

Una banca deve illustrare le seguenti passività potenziali e impegni:

(a) la natura e l'ammontare degli impegni irrevocabili a concedere credito, che non possono essere annullati a discrezione della banca senza il rischio di dover sostenere rilevanti penalità e costi; e

(b) la natura e l'ammontare di passività potenziali e impegni derivanti da operazioni fuori bilancio compresi quelli relativi a:

(i) strumenti sostitutivi di un'erogazione del credito diretta;

(ii) le passività potenziali connesse a specifiche operazioni, incluse le garanzie di buona esecuzione;

(iii) le passività potenziali a breve termine autoliquidantesi che nascono da operazioni commerciali che comportano il movimento di beni, come i crediti documentari

(iv) altri impegni, facilitazioni per l'emissione di certificati e fidi per crediti rinnovabili.

22. IAS 31 - PARTECIPAZIONI IN JOINT VENTURES

Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle partecipazioni in *joint venture* e per la presentazione delle attività, delle passività, dei proventi e dei costi delle *joint venture* nel bilancio dei partecipanti e degli investitori indipendentemente dalle strutture e dalle modalità con le quali tali operazioni vengono effettuate.

22.1. Tipologie di joint ventures

Una *joint venture* può assumere differenti forme e strutture. Il presente Principio identifica tre principali tipologie

* gestioni a controllo congiunto,

* beni a controllo congiunto ed

* entità a controllo congiunto

che sono comunemente descritte e che soddisfano la definizione di *joint venture*.

Le seguenti caratteristiche sono comuni a tutte le tipologie di *joint venture*:

(a) due o più partecipanti al controllo sono vincolati da un accordo contrattuale;

(b) l'accordo contrattuale stabilisce il controllo congiunto.

22.2. Controllo congiunto

Con riferimento alle partecipazioni in gestioni a controllo congiunto, un partecipante deve iscrivere nel proprio bilancio:

- (a) le attività che esso controlla e le passività che sostiene; e
- (b) i costi che sostiene e la quota di ricavi a lui spettanti dalla

vendita di merci o servizi da parte della *joint venture*.

Per la *joint venture* come tale può non esistere l'obbligo di rilevazioni contabili distinte e di preparazione di un bilancio. Tuttavia i partecipanti possono predisporre conti gestionali per accertare l'andamento economico della *joint venture*.

22.3. Beni a controllo congiunto

Alcune *joint venture* comportano il controllo congiunto, e spesso la proprietà congiunta, da parte delle partecipanti di uno o più beni apportati alla *joint venture* o acquistati e utilizzati per le sue finalità. Con riferimento alla partecipazione in beni a controllo congiunto, un partecipante deve rilevare nel proprio bilancio:

- (a) la sua quota dei beni a controllo congiunto, classificata secondo la natura dei beni;
- (b) qualsiasi passività sostenuta;
- (c) la sua quota di qualsiasi passività riferita alla *joint venture* sostenuta congiuntamente con gli altri partecipanti;
- (d) qualsiasi ricavo derivante dalla vendita o dall'utilizzo della sua quota dei prodotti ottenuti dalla *joint venture*, insieme alla sua quota di qualsiasi costo sostenuto dalla *joint venture*; e
- (e) qualsiasi costo sostenuto con riferimento alla sua partecipazione nella *joint venture*.

22.4. Entità economiche controllate congiuntamente

L'entità a controllo congiunto è una *joint venture* che comporta la costituzione di una società di capitali, di una società di persone o di altra entità in cui ogni partecipante ha una partecipazione. L'entità a controllo congiunto controlla i beni della *joint venture*, sostiene passività e costi e realizza ricavi. Essa può stipulare contratti in proprio nome e ottenere finanziamenti per realizzare gli scopi della *joint venture*. Ciascun partecipante ha diritto a una parte dei risultati dell'entità, sebbene alcune entità controllate congiuntamente prevedano anche una ripartizione dei prodotti della *joint venture*.

22.5. Informazioni integrative

Un partecipante deve fornire un elenco e una descrizione delle partecipazioni nelle *joint venture* significative e la quota delle partecipazioni in entità a controllo congiunto. Un partecipante, che rileva le sue partecipazioni in entità a controllo congiunto utilizzando lo schema di bilancio per il consolidamento proporzionale che prevede l'aggregazione voce per voce dei dati propri e dell'entità sottoposta a controllo congiunto, o il metodo del patrimonio netto, deve indicare i valori complessivi delle attività correnti, attività a lungo termine, passività correnti, passività a lungo termine, costi e ricavi relativi alle sue partecipazioni in *joint venture*.

23. IAS 32 - STRUMENTI FINANZIARI: ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE

La finalità del presente Principio è quella di migliorare la comprensibilità per gli utilizzatori del bilancio della rilevanza degli strumenti finanziari, con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria, al risultato economico e ai flussi finanziari dell'entità.

23.1. Definizioni

Uno *strumento finanziario* è qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità.

Una *attività finanziaria* è qualsiasi attività che sia: (a) una disponibilità liquida; (b) uno strumento rappresentativo di capitale di un'al-

tra entità; (c) un diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità; o (d) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità

Una *passività finanziaria* è qualsiasi passività che sia: (a) un'obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità alle condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'entità; o (b) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità

23.2. Passività e capitale

Una caratteristica determinante per differenziare una passività finanziaria da uno strumento rappresentativo di capitale è l'esistenza di una obbligazione contrattuale di un contraente dello strumento finanziario (l'emittente) a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria all'altra parte (il possessore) o a scambiare attività o passività finanziarie con il possessore a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l'emittente.

23.3. Interessi, dividendi, perdite ed utili

Interessi, dividendi, perdite ed utili correlati ad uno strumento finanziario o ad una componente che è una passività finanziaria devono essere rilevati come proventi o oneri nel conto economico. Le distribuzioni ai possessori di uno strumento rappresentativo di capitale devono essere addebitate dall'entità direttamente al patrimonio netto, al netto di qualsiasi beneficio fiscale correlato.

23.4. Compensazione di attività e passività finanziarie

Una attività e una passività finanziaria devono essere compensate e il saldo netto esposto nello stato patrimoniale quando, e soltanto quando, un'entità:

- (a) ha correntemente un diritto esercitabile per la compensazione degli importi rilevati contabilmente; e
- (b) intende regolare le partite al netto, o realizzare l'attività ed estinguere contemporaneamente la passività.

23.5. Informazioni integrative

Le operazioni in strumenti finanziari possono comportare, da parte dell'entità, l'assunzione o il trasferimento a un'altra parte di uno o più dei rischi finanziari fra quelli di seguito descritti.

- (a) *Rischio di mercato* - comprende tre tipi di rischio: (i) rischio di valuta, (ii) rischio di tasso di interesse sul *fair value* (valore equo), (iii) rischio di prezzo
- (b) *Rischio di credito* - il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario non adempia a una obbligazione e causi una perdita finanziaria all'altra parte
- (c) *Rischio di liquidità* - il rischio che un'entità abbia difficoltà nel reperire fondi per far fronte agli impegni derivanti dagli strumenti finanziari.
- (d) *Rischio di tasso di interesse sui flussi finanziari* - il rischio che i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di interesse sul mercato.

24. IAS 33 - UTILE PER AZIONE

La finalità del presente Principio è quella di definire i principi per la determinazione e l'esposizione in bilancio dell'utile per azione al fine di migliorare la comparabilità tra i risultati di differenti entità nello stesso esercizio e della stessa entità in esercizi diversi. Il presente Principio deve essere applicato dalle entità le cui azioni ordinarie sono negoziate sui mercati finanziari e dalle entità che stanno per emettere azioni ordinarie sui mercati dei titoli pubblici.

24.1. Utile base per azione

Un'entità deve calcolare l'importo dell'utile base per azione relativa-

mente al risultato economico attribuibile a possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità capogruppo e, ove presentato, il risultato economico da ordinarie attività attribuibile a quei possessori di strumenti di capitale. L'utile base per azione deve essere calcolato dividendo il risultato economico attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità capogruppo (il numeratore) per la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione (il denominatore) durante l'esercizio.

24.2. Utile diluito per azione

“Diluizione” è una riduzione dell'utile per azione o un aumento nella perdita per azione che risulta dal fatto che:

- gli strumenti convertibili siano convertiti,
- che le opzioni o warrant siano esercitati, o
- che le azioni ordinarie siano emesse al verificarsi di determinate condizioni.

Ai fini del calcolo dell'utile diluito per azione, un'entità deve rettificare l'utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità capogruppo, nonché la media ponderata delle azioni in circolazione, per tener conto degli effetti di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo.

25. IAS 34 - BILANCI INTERMEDI

La finalità del presente Principio è quella di definire il contenuto minimo di un bilancio intermedio e i principi di rilevazione e valutazione in un bilancio completo o sintetico relativo a un periodo intermedio. Il presente Principio non si occupa di quale impresa debba pubblicare un bilancio intermedio, con quale periodicità, o entro quale termine dopo la chiusura del periodo intermedio.

25.1. Contenuto minimo di un bilancio intermedio

Un bilancio intermedio deve includere, almeno, i seguenti componenti:

- (a) stato patrimoniale sintetico;
- (b) conto economico sintetico;
- (c) prospetto sintetico delle variazioni delle poste di patrimonio netto o delle variazioni delle poste di patrimonio netto diverse da quelle relative a operazioni sul capitale da parte dei soci e dalle distribuzioni agli stessi;
- (d) rendiconto finanziario sintetico; e
- (e) note illustrative specifiche.

25.2. Forma e contenuto del bilancio intermedio

Se l'impresa pubblica una informativa sintetica di bilancio nel bilancio intermedio, i prospetti sintetici devono contenere, come minimo, i raggruppamenti di voci e i totali parziali che furono esposti nel più recente bilancio annuale e le note illustrative specifiche richieste dal presente Principio. Ulteriori voci di bilancio o note illustrative devono essere aggiunte se la loro omissione potrebbe rendere fuorviante il bilancio intermedio sintetico. Gli utili base per azione o diluiti devono essere esposti nel prospetto di conto economico, completo o sintetico, per il periodo intermedio.

26. IAS 36 - RIDUZIONE DUREVOLE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ

La finalità del presente Principio è quella di definire i principi che l'entità applica per assicurarsi che le proprie attività siano iscritte a un valore non superiore a quello recuperabile. Un'attività è iscritta in bilancio a un valore superiore a quello recuperabile se il suo valore contabile eccede l'importo che può essere ottenuto dall'utilizzo o dalla vendita dell'attività. Quando si è in una circostanza simile, si afferma che l'attività ha subito una riduzione durevole di valore e il presente Principio richiede che l'entità la rilevi.

26.1. Ambito di applicazione

Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle riduzioni di valore di tutte le attività, eccetto che per:

- (a) rimanenze (IAS 2);
- (b) attività derivanti da commesse a lungo termine (IAS 11);
- (c) attività fiscali differite (IAS 12);
- (d) attività derivanti da benefici per i dipendenti (IAS 19);
- (e) attività finanziarie nell'ambito dello IAS 39;
- (f) investimenti immobiliari valutati al *fair value* (IAS 40);
- (g) attività biologiche connesse all'attività agricola valutate al *fair value*, dedotti i costi stimati al punto di vendita (IAS 41);
- (h) costi di acquisizione differiti e attività immateriali derivanti dai diritti contrattuali dell'assicuratore che rientrano nell'ambito di applicazione dello IFRS 4; e
- (i) attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5.

26.2. Identificazione di una attività che possa aver subito una riduzione durevole di valore

Una perdita per riduzione durevole di valore è l'ammontare per il quale il valore contabile di un'attività o unità generatrice di flussi finanziari eccede il valore recuperabile. Nel valutare se esiste un'indicazione che un'attività può aver subito una riduzione durevole di valore, l'entità deve considerare sia le fonti esterne che le fonti interne di informazione.

Fonti esterne di informazione

Possono essere prese in considerazione le seguenti notizie:

- (a) il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva.
- (b) variazioni significative con effetto negativo per l'entità si sono verificate durante l'esercizio o si verificheranno nel futuro prossimo nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo nel quale l'entità opera o nel mercato al quale un'attività è rivolta.
- (c) i tassi di interesse di mercato o altri tassi di remunerazione del capitale sugli investimenti sono aumentati nel corso dell'esercizio, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso di un'attività e riducano in maniera significativa il valore recuperabile dell'attività.
- (d) il valore contabile dell'attivo netto dell'entità è superiore alla sua capitalizzazione di mercato.

Fonti interne di informazione

Possono essere prese in considerazione le seguenti notizie:

- (e) l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente.
- (f) significativi cambiamenti con effetto negativo sull'entità si sono verificati nel corso dell'esercizio oppure si suppone che questi si verificheranno nel futuro prossimo. Tali cambiamenti includono - l'attività che diventa inutilizzata,
- piani di dismissione o di ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene,
- piani di dismissione dell'attività prima della data precedentemente prevista, e
- ristabilire la vita utile di un'attività come definita piuttosto che indefinita.
- (g) l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.

26.3. Determinazione del valore recuperabile

Il presente Principio definisce il valore recuperabile come il maggiore tra il *fair value* (valore equo) di un'attività o di un'unità generatrice di flussi finanziari dedotti i costi di vendita e il proprio valore d'uso.

- (a) Il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita è l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività o unità generatrice di flussi finanziari in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili, dedotti i costi della dismissione.

b) Il valore d'uso è il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività o da un'unità generatrice di flussi finanziari.

26.4. Rilevazione di una perdita per riduzione durevole di valore

Se, e solo se, il valore recuperabile di un'attività è inferiore al valore contabile, quest'ultimo deve essere ridotto al valore recuperabile. Tale riduzione costituisce una perdita per riduzione durevole di valore. Una perdita per riduzione durevole di valore deve essere immediatamente rilevata nel conto economico, a meno che l'attività non sia iscritta al proprio valore rivalutato secondo quanto previsto da un altro Principio (per esempio, dallo IAS 16, Immobili, impianti e macchinari). Qualsiasi perdita per riduzione durevole di valore di un'attività rivalutata deve essere trattata come una diminuzione della rivalutazione secondo quanto previsto da quel Principio.

26.5. Ripristini di valore

L'entità deve valutare a ogni data di chiusura se vi è indicazione che una perdita per riduzione durevole di valore di un'attività rilevata negli anni precedenti per un'attività diversa dall'avviamento possa non esistere più o possa essersi ridotta. Se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, l'entità deve stimare il valore recuperabile di tale attività. L'accresciuto valore contabile di un'attività, diversa dall'avviamento, attribuibile a un ripristino di valore non deve eccedere il valore contabile che sarebbe stato determinato (al netto di svalutazione o ammortamento) se non si fosse rilevata alcuna perdita per riduzione durevole di valore dell'attività negli anni precedenti.

26.6. Informazioni integrative

L'entità deve indicare per ciascuna classe di attività:

(a) l'ammontare delle perdite per riduzione durevole di valore rilevate nel conto economico nel corso dell'esercizio e la linea (linee) della voce di conto economico nella quale tali perdite per riduzione durevole di valore sono incluse.

(b) l'ammontare dei ripristini di valore rilevati nel conto economico nel corso dell'esercizio e la linea (linee) della voce di conto economico nella quale tali ripristini di valore sono iscritti.

(c) l'ammontare delle perdite per riduzione durevole di valore su attività rivalutate rilevato direttamente nel patrimonio netto nel corso dell'esercizio.

(d) l'ammontare del ripristino di valore su attività rivalutate rilevato direttamente nel patrimonio netto nel corso dell'esercizio.

27. IAS 37 - ACCANTONAMENTI, PASSIVITÀ E ATTIVITÀ POTENZIALI

La finalità del presente Principio è di assicurare che siano applicati agli accantonamenti e alle passività e attività potenziali appropriati criteri di rilevazione e di valutazione e che sia fornita nelle note una informativa tale da poter mettere gli utilizzatori nelle condizioni di comprendere natura, data di sopravvenienza e importo degli stessi.

27.1. Definizioni

L'*accantonamento* è una passività di scadenza e ammontare incerti. Una *passività* è una obbligazione attuale dell'impresa che deriva da fatti passati e il cui adempimento si suppone che si concretizzi nell'impiego di risorse atte a produrre benefici economici.

La *passività potenziale* è:

(a) una possibile obbligazione che deriva da fatti passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più fatti futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell'impresa; o

(b) un'obbligazione attuale che deriva da fatti passati, ma che non è rilevata perché:

(i) non è probabile che sarà necessario l'impiego di

risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione; o

(ii) l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.

27.2. Accantonamenti

Un accantonamento deve essere rilevato quando:

(a) l'impresa ha un'obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;

(b) è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l'obbligazione; e

(c) può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione.

Se queste condizioni non vengono soddisfatte, non deve essere rilevato alcun accantonamento.

27.3. Passività potenziali

Un'impresa non deve contabilizzare alcuna passività potenziale. Si deve fornire informativa di una passività potenziale, a meno che la probabilità di impiegare risorse atte a produrre benefici economici sia remota. Le passività potenziali possono svilupparsi in situazioni non inizialmente previste. Di conseguenza, esse sono riesaminate periodicamente per determinare se l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici sia divenuta probabile.

27.4. Attività potenziali

L'impresa non deve rilevare alcuna attività potenziale. Le attività potenziali solitamente sorgono in seguito al verificarsi di fatti non pianificati o non previsti che rendono possibile per l'impresa un beneficio economico. Le attività potenziali non sono rilevate in bilancio, perché ciò comporterebbe la rilevazione di un ricavo che potrebbe non realizzarsi mai. Tuttavia, se la realizzazione di un ricavo è virtualmente certa, allora l'attività connessa non è un'attività potenziale e la sua rilevazione è appropriata. Se un beneficio economico è divenuto probabile, un'impresa dà informativa circa l'attività potenziale.

27.5. Informazioni integrative

Per ciascuna classe di accantonamenti, l'impresa deve evidenziare:

(a) il valore contabile di inizio e fine esercizio;

(b) gli accantonamenti aggiuntivi effettuati nell'esercizio, inclusi gli aumenti agli accantonamenti esistenti;

(c) gli importi utilizzati (cioè costi sostenuti e imputati all'accantonamento) durante l'esercizio;

(d) gli importi non utilizzati e stornati durante l'esercizio; e

(e) gli incrementi durante l'esercizio negli importi attualizzati dovuti al passare del tempo e l'effetto di ogni cambiamento del tasso di attualizzazione.

Non è richiesta informativa comparativa.

28. IAS 38 - ATTIVITÀ IMMATERIALI

La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile delle attività immateriali non specificatamente trattate in altri Principi. Il presente Principio richiede che le entità rilevino un'attività immateriale se, e solo se, vengono soddisfatte specifiche condizioni. Il Principio precisa, inoltre, come determinare il valore contabile delle attività immateriali e richiede alcune informazioni specifiche in merito alle attività immateriali.

28.1. Attività immateriali

Un'attività soddisfa il criterio di identificabilità nella definizione dell'attività immateriale quando questa:

(a) è separabile, ossia capace di essere separata o scorporata dall'entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che insieme al relativo contratto, attività o passività; o

(b) deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali indipenden-

temente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall'entità o da altri diritti e obbligazioni.

Un'attività immateriale deve essere rilevata come tale se, e solo se:

- (a) è probabile che affluiranno all'entità benefici economici futuri attesi attribuibili all'attività; e
- (b) il costo dell'attività può essere misurato attendibilmente.

28.2. Attività immateriali generate internamente

Fase di ricerca

Le spese di ricerca (o della fase di ricerca di un progetto interno) devono essere rilevate come costo nel momento in cui sono sostenute. Esempi di attività di ricerca sono:

- (a) l'attività finalizzata all'ottenimento di nuove conoscenze;
- (b) l'indagine, la valutazione e la selezione finale delle applicazioni dei risultati della ricerca o di altre conoscenze;
- (c) la ricerca di alternative per materiali, progetti, processi, sistemi o servizi; e
- (d) l'ideazione, la progettazione, la valutazione e la selezione finale di alternative possibili per materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi, nuovi o migliorati.

Fase di sviluppo

Un'attività immateriale derivante dallo sviluppo (o dalla fase di sviluppo di un progetto interno) deve essere rilevata se, e solo se, l'entità può dimostrare:

- (a) la fattibilità tecnica di completare l'attività immateriale in modo da essere disponibile per l'uso o per la vendita;
- (b) la sua intenzione a completare l'attività immateriale per usarla o venderla;
- (c) la sua capacità di usare o vendere l'attività immateriale;
- (d) in quale modo l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri;
- (e) la disponibilità di risorse adeguate per l'utilizzo o la vendita dell'attività immateriale;
- (f) la sua capacità di valutare attendibilmente il costo.

Esempi di attività di sviluppo sono:

- (a) la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi;
 - (b) la progettazione di attrezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia;
 - (c) la progettazione, la costruzione e l'attivazione di un impianto pilota; e
 - (d) la progettazione, la costruzione di alternative per materiali, strumenti, prodotti, processi, sistemi o servizi, nuovi o migliorati.
- L'avviamento generato internamente non deve essere rilevato come un'attività. Marchi, testate giornalistiche, diritti di editoria, anagrafiche clienti ed elementi simili nella sostanza, se generati internamente, non devono essere rilevati come attività immateriali.

28.3. Informazioni integrative

Un'entità, nel distinguere tra attività immateriali generate internamente e altre attività immateriali, deve evidenziare le seguenti informazioni per ciascuna classe di attività immateriali:

- (a) se le vite utili sono indefinite o finite;
- (b) i metodi di ammortamento utilizzati per attività immateriali con vite utili finite;
- (c) il valore contabile lordo ed ogni ammortamento accumulato all'inizio e alla fine dell'esercizio;
- (d) la voce di conto economico in cui è incluso ogni ammortamento delle attività immateriali;
- (e) una riconciliazione del valore contabile all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri, tra le altre: gli incrementi; le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione; gli incrementi o i decrementi dell'esercizio derivanti da rideterminazioni del valore e dalle perdite per riduzione durevole di valore; ogni ammortamento rilevato nel corso dell'esercizio; le differenze nette di cambio; e le altre variazioni di valore contabile avvenute nel corso dell'esercizio.

29. IAS 39 - STRUMENTI FINANZIARI: RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

La finalità del presente Principio è di stabilire i principi per rilevare e valutare le attività e passività finanziarie, e alcuni contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari. Le previsioni per l'esposizione di tali informazioni sugli strumenti finanziari sono espone nello IAS 32. Le previsioni per l'illustrazione di tali informazioni sugli strumenti finanziari sono espone nello IFRS 7.

29.1. Definizione di derivato

Un derivato è uno strumento finanziario con le tre seguenti caratteristiche:

- (a) il suo valore cambia in relazione al cambiamento di un tasso di interesse, di un prezzo di uno strumento finanziario, di un prezzo di una merce, di un tasso di cambio in valuta estera, di un indice di prezzi o di tassi, di un rating o indici di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali;
- (b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato; e
- (c) è regolato a data futura.

29.2. Rilevazione degli strumenti finanziari

Un'entità deve rilevare nel proprio stato patrimoniale un'attività o una passività finanziaria quando, e solo quando, l'entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento. Quando un'attività o passività finanziaria è rilevata inizialmente, questa deve solitamente essere valutata al suo *fair value* (valore equo).

Dopo la rilevazione iniziale, l'entità deve valutare le attività finanziarie, salvo alcune eccezioni, ai loro *fair value* (valori equi), senza alcuna deduzione per i costi di transazione che possono essere sostenuti nella vendita o altra dismissione. Dopo la rilevazione iniziale, un'entità deve misurare tutte le passività finanziarie, salvo alcune eccezioni, al costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.

29.3. Operazioni di copertura

Le relazioni di copertura sono di tre tipi:

(a) *copertura di fair value* (valore equo): una copertura dell'esposizione alle variazioni di fair value (valore equo) di un'attività o passività rilevata o un impegno irrevocabile non iscritto, che è attribuibile a un rischio particolare e che potrebbe influenzare il conto economico.

(b) *copertura di un flusso finanziario*: una copertura dell'esposizione alla variabilità dei flussi finanziari che (i) è attribuibile ad un particolare rischio associato a una attività o passività rilevata (quali tutti o solo alcuni pagamenti di interessi futuri su un debito a tassi variabili) e che (ii) potrebbe influire sul conto economico.

(c) *copertura di un investimento netto* in una gestione estera come definito nello IAS 21.

Una copertura del rischio di valuta estera di un impegno irrevocabile può essere contabilizzata come una copertura di *fair value* (valore equo) o come una copertura di flusso finanziario.

29.3.1. Coperture di fair value

Una copertura di fair value (valore equo) deve essere contabilizzata come segue:

(a) l'utile o la perdita risultante dalla rimisurazione dello strumento di copertura al *fair value* (valore equo) (per uno strumento derivato di copertura) o il componente in valuta estera del suo valore contabile valutato secondo quanto previsto dallo IAS 21 (per uno strumento non derivato di copertura) deve essere rilevato nel conto economico; e

(b) l'utile o la perdita sull'elemento coperto attribuibile al rischio coperto deve rettificare il valore contabile dell'elemento coperto.

to e deve essere rilevato immediatamente nel conto economico. La rilevazione dell'utile o della perdita attribuibile al rischio coperto nel conto economico si applica anche se l'elemento coperto è un'attività finanziaria disponibile per la vendita

29.3.2. Coperture di flussi finanziari

La copertura di flussi finanziari deve essere contabilizzata come segue:

(a) la parte dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura deve essere rilevata direttamente a patrimonio netto mediante il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (vedere IAS 1); e

(b) la parte inefficace dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura deve essere rilevata nel conto economico.

29.3.3. Coperture di un investimento netto

Le coperture di un investimento netto in una gestione estera devono essere contabilizzate in modo simile alle coperture di flussi finanziari:

(a) la parte dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura che è determinata essere una copertura efficace deve essere rilevata direttamente nel patrimonio netto tramite il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto; e

(b) la parte non efficace deve essere rilevata nel conto economico.

L'utile o la perdita sullo strumento di copertura relativo alla parte efficace della copertura che è stata rilevata direttamente nel patrimonio netto deve essere rilevato nel conto economico alla dismissione della gestione estera.

30. IAS 40 - INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Il presente Principio deve essere applicato nella rilevazione, valutazione e informazione connessa agli investimenti immobiliari. L'investimento immobiliare è una proprietà immobiliare (terreno o fabbricato) posseduta (dal proprietario o dal locatario tramite un contratto di leasing finanziario) al fine di conseguire canoni di locazione o per l'apprezzamento del capitale investito o per entrambe le motivazioni.

30.1. Valutazione iniziale

Un investimento immobiliare deve essere valutato inizialmente al costo. I costi dell'operazione devono essere inclusi nella valutazione iniziale. Il costo di un investimento immobiliare acquisito comprende il prezzo di acquisto e qualsiasi spesa a esso direttamente attribuibile. Le spese direttamente attribuibili includono, per esempio, i compensi professionali per la prestazione di servizi legali, le imposte per il trasferimento della proprietà degli immobili e qualsiasi altro costo dell'operazione.

30.2. Valutazione successiva alla rilevazione iniziale

Modello del fair value

Successivamente alla rilevazione iniziale, un'entità che opta per il modello del *fair value* deve valutare tutti i propri investimenti immobiliari al *fair value*. Un provento o un onere derivante da una variazione del *fair value* dell'investimento immobiliare deve essere contabilizzato nel risultato economico dell'esercizio in cui si è verificato.

Modello del costo

Dopo la rilevazione iniziale, un'entità che opta per la contabilizzazione al costo deve valutare tutti i propri investimenti immobiliari in conformità alle disposizioni dello IAS 16 relativi a quel criterio, salvo quelli che soddisfano i criteri per la classificazione come posseduti per la vendita.

30.3. Informazioni integrative

L'entità deve indicare:

(a) se applica il modello del *fair value* o il modello del costo.

(b) nel caso di applicazione del modello del *fair value*, se i beni immobiliari detenuti tramite leasing operativi sono classificati e contabilizzati come investimenti immobiliari.

(c) i criteri che adotta per distinguere un investimento immobiliare da un immobile utilizzato per il normale svolgimento dell'attività imprenditoriale.

(d) i criteri applicati nel determinare il *fair value* dell'investimento immobiliare.

(e) la misura in cui il *fair value* dell'investimento immobiliare si basa su di una stima effettuata da un perito.

(f) gli importi rilevati nel conto economico per:

(i) canoni da investimenti immobiliari; (ii) costi diretti connessi all'investimento immobiliare che ha prodotto ricavi da canoni; (iii) costi diretti connessi all'investimento immobiliare che non ha prodotto ricavi; (iv) la variazione complessiva del *fair value* (valore equo) rilevata a conto economico sulla vendita di un investimento immobiliare da un gruppo di attività in cui è adottato il modello del costo a un gruppo in cui è adottato il modello del *fair value* (valore equo).

(g) l'esistenza e gli importi dovuti a restrizioni sulla realizzabilità degli investimenti immobiliari.

(h) obbligazioni contrattuali per l'acquisizione, la costruzione o lo sviluppo degli investimenti immobiliari o per riparazioni, manutenzioni o migliorie.

31. IAS 41 - AGRICOLTURA

La finalità del presente Principio è di disciplinare il trattamento contabile, l'esposizione del bilancio e l'informativa connessa all'attività agricola. Con attività agricola si intende la gestione da parte dell'impresa della trasformazione biologica di animali o piante viventi (attività biologiche) per la loro vendita come prodotti agricoli o come ulteriori attività biologiche.

31.1. Definizioni

L'*attività agricola* è la gestione di un'impresa che si occupa della trasformazione biologica delle attività biologiche per la loro vendita come prodotti agricoli o come ulteriori attività biologiche.

L'*attività biologica* è un animale vivente o una pianta.

La *trasformazione biologica* comprende i processi di crescita, degenerazione, maturazione, produzione e procreazione che originano mutamenti qualitativi o quantitativi in un'attività biologica.

Il *raccolto* è la separazione fisica del prodotto dall'attività biologica o la cessazione delle fasi di vita di un'attività biologica.

31.2. Ambito di applicazione

Il presente Principio deve essere applicato per contabilizzare, quando connessi ad attività agricole:

- (a) le attività biologiche;
- (b) i prodotti agricoli al momento del raccolto;
- (c) i contributi pubblici

31.3. Valutazione

Un'attività biologica deve essere valutata alla rilevazione iniziale e a ogni data di riferimento del bilancio al suo *fair value* al netto dei costi stimati al punto di vendita, fatta eccezione per il caso in cui il *fair value* non può essere valutato attendibilmente.

Un prodotto agricolo raccolto dalle attività biologiche dell'impresa deve essere valutato al suo *fair value* (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita al momento del raccolto. Tale valutazione è il costo alla data in cui viene applicato lo IAS 2, Rimanenze, o altro Principio contabile internazionale applicabile.

I costi al punto di vendita includono le commissioni a mediatori e agenti, i contributi dovuti ad autorità di sorveglianza e alle borse merci, le imposte e gli oneri su trasferimenti ed escludono i costi di trasporto e gli altri costi necessari per portare fisicamente le attività

nel luogo in cui avviene la vendita.

31.4. Informazioni integrative

Se non indicato altrove nell'informativa pubblicata con il bilancio, le imprese devono descrivere:

- la natura delle proprie attività con riferimento a ciascun gruppo di attività biologiche; e
- le valutazioni o le stime non finanziarie di quantità fisiche di: (i) ciascun gruppo di attività biologiche dell'impresa alla fine dell'esercizio; e (ii) la produzione agricola realizzata nel corso dell'esercizio.
- le principali assunzioni considerati nel determinare il *fair value* di ciascun gruppo di prodotti agricoli al momento del raccolto e di ciascun gruppo di attività biologiche.
- il *fair value* (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita del prodotto agricolo raccolto nel corso dell'esercizio, determinato al momento del raccolto.
- una riconciliazione dei cambiamenti di valori contabili delle attività biologiche tra l'inizio e la fine dell'esercizio in corso.
- la natura e la misura dei contributi pubblici rilevati in bilancio;
- le condizioni non soddisfatte e le altre sopravvenienze connesse ai contributi pubblici;
- i decrementi rilevanti attesi dei contributi pubblici erogati.

32. IFRS 1 - PRIMA ADOZIONE²

Il presente IFRS ha lo scopo di garantire che il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS e i bilanci intermedi relativi all'esercizio di riferimento di tale primo bilancio contengano informazioni di alta qualità che:

- a) siano trasparenti per gli utilizzatori e comparabili per tutti i periodi presentati;
- b) costituiscano un punto di partenza adeguato per l'inizio della contabilizzazione in base agli IFRS; e
- c) possano essere prodotte ad un costo non superiore ai benefici per gli utilizzatori.

32.1. Ambito di applicazione

L'entità deve applicare il presente IFRS:

- a) nella redazione del suo primo bilancio in conformità agli IFRS; e
- b) nella redazione di ciascuno degli eventuali bilanci intermedi, che essa presenta conformemente allo IAS 34 Bilanci intermedi e

relativi all'esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.

32.2. Rilevazione e valutazione

L'entità deve predisporre uno stato patrimoniale d'apertura in conformità agli IFRS alla data di passaggio agli IFRS. Questo è il punto di partenza per la contabilizzazione in base agli IFRS. L'entità deve utilizzare gli stessi principi contabili nel suo stato patrimoniale di apertura in conformità agli IFRS e per tutti i periodi inclusi nel suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.

Esempio: se la data di riferimento per il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS dell'entità A è il 31 dicembre 200X e questa decide di presentare informazioni comparative in quel bilancio per un solo anno, il passaggio agli IFRS avviene all'apertura dell'esercizio che ha inizio il 1° gennaio 200X-1 (o, il che è lo stesso, alla chiusura dell'esercizio che ha termine il 31 dicembre 200X-2).

L'entità A è tenuta ad applicare gli IFRS in vigore per gli esercizi che vengono chiusi al 31 dicembre 200X per:

- a) la preparazione dello stato patrimoniale d'apertura, al 1° gennaio 200X-1, in conformità agli IFRS; e
- b) la preparazione e la presentazione dello stato patrimoniale al 31 dicembre 200X (compresi gli importi comparativi per il 200X-1), del conto economico, del prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto e del rendiconto finanziario per l'esercizio che si chiude il 31 dicembre 200X (compresi gli importi comparativi per il 200X-1) nonché delle note illustrative (comprese le informazioni comparative per il 200X-1).

32.3. Presentazione e informativa

Per rispettare quanto previsto dallo *IAS 1 Presentazione del bilancio*, il primo bilancio che l'entità redige in conformità agli IFRS deve contenere almeno un anno di informazioni comparative elaborate in base agli IFRS. L'entità deve illustrare come il passaggio dai precedenti Principi contabili agli IFRS abbia influito sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull'andamento economico e sui flussi finanziari presentati.

32.4. Riconciliazioni

Il primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS deve contenere:

- a) le riconciliazioni del patrimonio netto secondo i precedenti Principi contabili con il patrimonio netto rilevato in conformità agli

ATTIVITA' BIOLOGICA	PRODOTTO AGRICOLO	RISULTATO DELLA PRODUZIONE
Allevamento pecore	Lana	Filato, tappeti
Alberi di un bosco	Tronchi	Legname
Campi di grano	Grano	Pane
Piante	Cotone	Filo cotone
Allevamento mucche da latte	Latte	Formaggio
Allevamento suini	Carne suina	Insaccati
Piantagioni canna da zucchero	Canna da zucchero	Zucchero
Boscaglia	Foglie	Thé, tabacco
Vigneto	Uva	Vino

² Gli *International Financial Reporting Standard (IFRS)* sono i *Principi e le Interpretazioni adottate dallo International Accounting Standards Board (IASB)*. Essi comprendono:

- a) gli *International Financial Reporting Standard (IFRS)*;
- b) i *Principi contabili internazionali (IAS)*; e
- c) le *Interpretazioni originate dall'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)* o dal precedente *Standing Interpretations Committee (SIC)*.

IFRS per entrambe le seguenti date:

i) la data di passaggio agli IFRS; e
ii) la data di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale l'entità ha redatto il bilancio in conformità ai precedenti Principi contabili;

b) una riconciliazione del risultato economico riportato nell'ultimo bilancio d'esercizio redatto dall'entità in base ai precedenti Principi contabili con il risultato economico derivante dall'applicazione degli IFRS per il medesimo esercizio; e

c) nel caso in cui l'entità ha rilevato eventuali perdite durevoli di valore di un'attività, o ne ha ripristinato il valore originario per la prima volta quando redige lo stato patrimoniale d'apertura in conformità agli IFRS, l'informativa che sarebbe stata richiesta dallo IAS 36, Perdita durevole di valore delle attività, se l'entità avesse rilevato tali perdite durevoli di valore delle attività, o ne avesse ripristinato il valore originario, nel periodo che ha inizio alla data di passaggio agli IFRS.

33. IFRS 2 - PAGAMENTI BASATI SU AZIONI

Il presente IFRS ha lo scopo di definire la rappresentazione in bilancio di una entità che effettui una operazione con pagamento basato su azioni. In particolare, esso dispone che un'entità iscriva nel conto economico e nella situazione patrimoniale-finanziaria gli effetti di operazioni con pagamento basato su azioni, inclusi i costi relativi alle operazioni in cui vengono assegnate ai dipendenti delle opzioni su azioni.

33.1. Rilevazione

Una entità deve rilevare i beni o servizi ricevuti o acquisiti in una operazione con pagamento basato su azioni alla data in cui ottiene i beni o riceve i servizi. L'entità deve rilevare un corrispondente incremento del patrimonio netto se i beni o servizi sono stati ricevuti in base a una operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale, oppure una passività se i beni o servizi sono stati acquisiti in base a una operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa. Se i beni o servizi ricevuti o acquisiti con un'operazione con pagamento basato su azioni non hanno i requisiti per essere rilevati come attività, essi debbono essere rilevati come costi.

34. IFRS 3 - AGGREGAZIONI AZIENDALI

Il presente IFRS ha lo scopo di definire l'informativa di bilancio di una entità che intraprenda una aggregazione aziendale. In particolare, stabilisce che tutte le aggregazioni aziendali dovrebbero essere contabilizzate applicando il metodo dell'acquisto. L'acquirente, pertanto, rileva le attività, le passività, e le passività potenziali identificabili dell'acquisito ai relativi *fair value* alla data di acquisizione e rileva, inoltre, l'avviamento che, invece di essere ammortizzato, viene successivamente sottoposto ad una verifica per valutare la riduzione di valore.

34.1. Ambito di applicazione

Il presente IFRS non si applica a:

(a) aggregazioni aziendali in cui entità o attività aziendali distinte si aggregano per costituire una *joint venture*.

(b) aggregazioni aziendali a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune.

(c) aggregazioni aziendali a cui partecipano due o più entità a scopo mutualistico.

(d) aggregazioni aziendali in cui entità o attività aziendali distinte si aggregano per costituire una entità che redige il bilancio, unicamente per contratto senza ottenere una partecipazione di capitale (ad esempio, le aggregazioni in cui entità distinte si aggregano unicamente per contratto, costituendo una società di capitali con

duplice quotazione).

34.2. Informazioni integrative

Un acquirente deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti finanziari delle aggregazioni aziendali realizzate:

(a) nel corso dell'esercizio.

(b) dopo la data di riferimento del bilancio, ma prima che sia autorizzata la pubblicazione dello stesso.

L'acquirente deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutarne gli effetti di plusvalenze, minusvalenze, correzioni di errori e altre rettifiche, rilevate nel corso dell'esercizio corrente, che si riferiscono ad aggregazioni aziendali realizzate nell'esercizio corrente o in esercizi precedenti.

35. IFRS 4 - CONTRATTI ASSICURATIVI

La finalità del presente IFRS è quella di specificare l'informativa di bilancio relativa ai contratti assicurativi per ogni entità che emette tali contratti. In particolare, il presente IFRS richiede:

(a) limitati miglioramenti dei criteri di contabilizzazione applicati dagli assicuratori per i contratti assicurativi.

(b) informativa atta a identificare e illustrare gli importi nel bilancio dell'assicuratore derivanti da contratti assicurativi, al fine di aiutare gli utilizzatori del suddetto bilancio a comprendere l'ammontare, la tempistica e il grado di incertezza dei futuri flussi finanziari derivanti da contratti assicurativi.

35.1. Verifica di congruità delle passività

L'assicuratore deve valutare, a ogni data di riferimento del bilancio, l'eventuale congruità delle passività assicurative rilevate, utilizzando stime correnti dei futuri flussi finanziari derivanti dai propri contratti assicurativi. Se da tale valutazione si evince che il valore contabile delle passività assicurative è inadeguato alla luce dei flussi finanziari futuri stimati, l'intera carenza deve essere rilevata nel conto economico.

35.2. Informazioni integrative

L'assicuratore deve indicare le informazioni che identificano e illustrano gli importi iscritti nel proprio bilancio relativi ai contratti assicurativi, tra cui:

(a) i principi contabili adottati per i contratti assicurativi e per le attività, passività, proventi e oneri relativi.

(b) le attività, passività, proventi e oneri rilevati derivanti dai contratti assicurativi.

(c) il processo utilizzato per determinare le ipotesi che hanno l'effetto maggiore sulla misurazione degli importi rilevati descritti al punto (b).

(d) l'effetto dei cambiamenti delle ipotesi assunte per la misurazione delle attività e passività assicurative.

(e) le riconciliazioni delle variazioni delle passività assicurative, attività riassicurative e, ove esistano, dei relativi costi di acquisizione differiti.

36. IFRS 5 - ATTIVITÀ NON CORRENTI POSSEDUTE PER LA VENDITA E ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE

In particolare, il presente IFRS stabilisce:

(a) che le attività che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita siano valutate al minore tra il valore contabile e il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita, e che l'ammortamento su tali attività cessi; e

(b) che tali attività siano esposte separatamente nello stato patrimoniale, e che i risultati delle attività operative cessate siano esposti separatamente nel conto economico.

36.1. Classificazione e valutazione

Un'entità deve classificare un'attività non corrente (o un gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita, se il suo valore contabile sarà recuperato principalmente con un'operazione di vendita anziché con il suo uso continuativo. Un'entità deve valutare un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita al minore tra il suo valore contabile e il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita.

36.2. Informazioni aggiuntive

Un'entità deve fornire le seguenti informative nella nota integrativa dell'esercizio in cui un'attività non corrente (o un gruppo in dismissione) è stata classificata come posseduta per la vendita oppure venduta:

- (a) una descrizione dell'attività non corrente (o del gruppo in dismissione);
- (b) una descrizione dei fatti e delle circostanze della vendita, o che facciano riferimento alla prevista dismissione, e alle relative modalità e tempi attesi;
- (c) la plusvalenza o la minusvalenza e, se non esposta distintamente nel prospetto di conto economico, la voce di conto economico che include tale plusvalenza o minusvalenza;
- (d) se applicabile, il segmento in cui l'attività non corrente (o il gruppo in dismissione) è inclusa in conformità allo IAS 14.

37. IFRS 6 - ESPLORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RISORSE MINERARIE

In particolare, il presente IFRS richiede:

- a) limitati miglioramenti alle vigenti prassi contabili;
- b) di valutare tali attività per riduzione di valore secondo quanto previsto dal presente IFRS e di misurare eventuali riduzioni di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36;
- c) una informativa che aiuti gli utilizzatori di tali bilanci a comprendere l'importo, i tempi e la certezza dei flussi finanziari futuri relativi a qualsiasi attività di esplorazione e valutazione rilevata.

37.1. Ambito di applicazione

Un'entità non deve applicare il presente IFRS ai costi sostenuti:

- a) prima dell'esplorazione e della valutazione di risorse minerarie, quali i costi sostenuti prima che l'entità abbia ottenuto i diritti legali ad esplorare un'area specifica;
- b) dopo che la fattibilità tecnica e la realizzabilità commerciale dell'estrazione di una risorsa mineraria risultino dimostrabili.

37.2. Misurazione iniziale

Un'entità deve determinare un principio che specifichi quali costi sono rilevati come attività di esplorazione e di valutazione e applicare conformemente il principio. Quelli che seguono sono esempi di costi che possono essere inclusi nella rilevazione iniziale delle attività di esplorazione e di valutazione (la lista non è esaustiva).

- a) acquisizione di diritti all'esplorazione;

- b) studi topografici, geologici, geochimici e geofisici;
- c) perforazioni esplorative;
- d) effettuazione di scavi;
- e) campionatura; e
- f) attività relative alla valutazione della fattibilità tecnica e realizzabilità commerciale dell'estrazione di una risorsa mineraria.

37.3. Misurazione successiva

Dopo la rilevazione, un'entità deve applicare il modello del costo o il modello della rideterminazione del valore per le attività di esplorazione e di valutazione. Se è applicato il modello della rideterminazione del valore (il modello nello IAS 16 *Immobilii, impianti e macchinari* ovvero il modello nello IAS 38), esso deve essere coerente con la classificazione delle attività

37.4. Informazioni integrative

L'entità deve indicare:

- a) i propri principi contabili per i costi di esplorazione e di valutazione inclusa l'iscrizione di attività di esplorazione e di valutazione;
- b) gli importi di attività, passività, ricavo e costo e flussi finanziari operativi e di investimento derivanti dall'esplorazione e dalla valutazione di risorse minerarie.

38. IFRS 7 - STRUMENTI FINANZIARI: INFORMAZIONI INTEGRATIVE

La finalità del presente IFRS è di prescrivere alle entità di fornire nel bilancio informazioni integrative che consentano agli utilizzatori di valutare:

- (a) la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico dell'entità; e
- (b) la natura e l'entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l'entità è esposta nel corso dell'esercizio e alla data di riferimento del bilancio, e il modo in cui l'entità li gestisce.

38.1. Rilevanza degli strumenti finanziari

L'entità deve fornire informazioni integrative che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare

* la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico dell'entità.

* la natura e l'entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l'entità è esposta alla data di riferimento del bilancio.

L'entità deve indicare le seguenti informazioni separatamente per ogni tipo di copertura descritto nello IAS 39 (per esempio, copertura di *fair value*, copertura di flussi finanziari e copertura di un investimento netto in una gestione estera):

- (a) la descrizione di ogni tipo di copertura;
- (b) la descrizione degli strumenti finanziari designati come strumenti di copertura e i loro *fair value* (valori equi) alla data di riferimento del bilancio; e
- (c) la natura dei rischi coperti.